12. *Bibliografie ragionate*

G. Rochat, *Politica militare e antimilitarismo nell' Italia contemporanea*, in « Rivista di Storia Contemporanea », n. 1, 1974.

A. D'Orsi, *Militocrazia, militofobia e militologia. Qualche nota sulla questione militare*, in « Quaderni Piacentini », n. 51, 1974.

13. *Fonti documentarie*

Negli Archivi di Stato, soprattutto in quelli di Roma e Torino, si trovano masse di documenti molto interessanti e spesso poco studiati.

Si ricorda anche che presso l'Archivio Militare Centrale di Roma esistono notevoli raccolte documentarie la cui visione è, peraltro, proibita ai « civili ».

APPENDICE:
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE

Pubblichiamo in Appendice il testo del Regolamento di Disciplina Militare * con la certezza di contribuire ad una miglior conoscenza dei fondamenti teorico-pratici su cui si basa il funzionamento del nostro apparato militare.

Consci del fatto di sostituirci, almeno in un certo modo, ai compiti dello Stato (il R.D.M. non è MAI stato pubcbliato sulla Gazzetta Ufficiale), intendiamo altresì favorire lo studio delle norme inserite nel R.D.M. ai soldati di leva, così come lo stesso Regolamento prevede.

Non sembri questa una nostra presunzione: il fatto è che nessun ufficiale ha mai fatto leggere il R.D.M. ai suoi soldati, anche se costoro ne hanno sempre sentito parlare, per bocca degli stessi superiori, come della bibbia delle Forze armate.

Come poi si possa pretendere l'adeguamento alle norme di un regolamento senza che questo sia mai stato visto dagli interessati, è uno dei tanti misteri della vita militare.

Speriamo inoltre che, dalla sua lettura, i soldati di leva traggano utili indicazioni circa l'uso di quelle poche libertà che lo stesso Regolamento, suo malgrado, riconosce loro.

---

* Riprodotto dal *Codice delle leggi sulle Forze armate* a cura di V. AGRESTI e M. PACELLI, Giuffrè Ed., Milano 1966, pp. 928-980.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE

AVVERTENZA

Il Regolamento di disciplina militare è il codice morale delle Forze armate ed enuncia i principi e indica i metodi per creare e rafforzare una sostanziale disciplina. Esso deve essere conosciuto, meditato ed osservato da tutti i militari, soprattutto da quanti rivestono un grado ed hanno missione di educatori.

I principi morali e disciplinari dettati dal presente Regolamento formano la base e la forza dell'istituzione militare.

Premessa

Le Forze Armate sono istituite per difendere sino all'estremo l'onore e l'indipendenza della Patria combattendo ovunque venga ordinato, e per tutelare in obbedienza agli ordini ricevuti le istituzioni e le leggi nazionali.

Le Forze armate, per evitare ogni possibilità di incrinatura nella propria compagine e per esercitare imparzialmente le alte funzioni derivanti dai doveri istituzionali, debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.

L'azione di tutte le Forze armate deve essere pronta e concorde, e perciò le attribuzioni e i doveri di ciascun elemento della gerarchia militare debbono essere definiti con regole certe ed inviolabili. Nella osservanza di queste regole consiste la disciplina militare.

Essa è principale virtù delle Forze armate e primo dovere del militare di ogni grado.

La storia di tutti i tempi e di tutte le nazioni prova che nella disciplina, assai più che nel numero, sta la forza delle istituzioni militari.

La disciplina s'infonde in tempo di pace e si mantiene salda in tempo di guerra mercè la diligente e costante abitudine di osservare i precetti.

Titolo I
FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI MILITARI

1. (*Il servizio militare*). — 1. Il servizio militare è un dovere che il cittadino deve adempiere nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. Il cittadino che, per obbedienza alla legge o per intima vocazione, entra a far parte delle Forze armate deve, al di sopra degli interessi personali, essere pronto ad ogni sacrificio e a dedicare tutte le forze fisiche, di intelletto e di cuore al bene della Patria.

2. (*La bandiera*). — 1. La bandiera è il simbolo della Patria: essa ricorda l'opera delle generazioni che fecero l'unità nazionale, l'eroismo di tanti che per la Patria combatterono, il sacrificio di quanti caddero nell'adempimento del dovere.

2. Per il militare la bandiera dell'Arma o del Corpo è, inoltre, il simbolo dell'onore militare, dello spirito di coesione e di sacrificio, il ricordo dei fasti passati, l'incitamento a rinnovarli.

3. La Bandiera deve essere difesa anche a costo della vita. Alla Bandiera vanno tributati i massimi onori.

3. (*Il giuramento*). — Il giuramento è l'atto solenne con il quale il militare impegna il proprio onore nel servire la Patria in piena fedeltà alle sue istituzioni ed alle sue leggi.

Il giuramento va mantenuto a qualunque costo: il militare spergiuro è macchiato d'infamia.

4. (*La gerarchia militare*). — 1. La gerarchia militare determina le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, in relazione alla graduazione delle funzioni, dei compiti e, conseguentemente, delle responsabilità.

Attraverso la gerarchia le diverse attività individuali vengono coordinate e fatte convergere verso una stessa finalità.

2. I militari delle Forze armate sono ripartiti in tre categorie:
— ufficiali
— sottufficiali
— graduati e militari semplici.

La tabella annessa indica la corrispondenza delle denominazioni dei gradi.

5. (*La disciplina militare*). — 1. Tutti i doveri del militare derivano da un unico principio, che è lo stesso sul quale si fondano le Forze armate, cioè la necessità in caso di bisogno dell'uso della forza per la difesa dell'onore e dell'indipendenza della Patria, delle istituzioni e delle leggi nazionali.

2. La necessità dell'uso della forza richiede l'unificazione di tutte le volontà individuali che compongono le Forze armate, sotto la volontà suprema di chi comanda: unità d'azione e di sforzi, unità di direzione e di comando.

Da ciò deriva, prima di tutto, la necessità della subordinazione, catena di dipendenze per cui dal comandante supremo si scende fino al militare semplice: e poi dell'obbedienza agli ordini superiori, base di ogni ordinamento militare. Nella subordinazione e nell'obbedienza sta veramente l'essenza della disciplina militare. Per aver questa salda e sicura al bisogno, è necessario mantenerla in ogni tempo con lo stesso vigore.

3. Nel disimpegno delle proprie attribuzioni, in pace ed in guerra, i militari sono differenziati secondo la scala delle responsabilità: ma, nella disciplina, tutti sono uguali dinanzi al dovere e al pericolo. Le diverse operazioni individual vengono, pertanto, armonizzate e coordinate tutte ad un fine; e da questo operare concorde s'ingenera la fiducia di ciascuno in se medesimo e nei propri uguali, degli inferiori nei loro superiori.

4. All'unità d'azione e di sforzi concorre potentemente lo stato morale delle truppe, ossia l'accordo di voleri e di sentimenti che risulta, in tutti i componenti delle Forze armate in generale e di ogni corpo in particolare, dalla comunanza dello scopo al quale si tende, dalla persuasione della grandezza ed importanza di esso, e dalla gara che anima tutti i Corpi al suo conseguimento. Di qui, la grande importanza dello spirito di Corpo come elemento di forza.

5. Affinchè le Forze armate possano costituirsi, sussistere ed operare, è condizione indispensabile, in ogni tempo e luogo, l'ordine.

6. Anche i doveri comuni agli altri cittadini acquistano nel militare particolare vigore, potendo egli avere incarico di fare eseguire e far rispettare le leggi con la forza.

7. Nell'esatto e coscienzioso adempimento di questi doveri, non per timore di pena o speranza di ricompensa, ma per intima persuasione della loro intrinseca necessità consiste la disciplina. È per la disciplina che le Forze armate acquistano anima e vita, e formano un tutto solidamente costituito; mentre, senza di essa, non si avrebbe

che un'accolta di uomini, che al primo urto si sfascerebbe.

8. La disciplina deve diventare un'abitudine che, conservata dal cittadino al ritorno nella vita civile, informi sempre la sua condotta al sentimento dell'ordine, della solidarietà e del dovere.

Così le Forze armate, espresse dal popolo, diventano scuola di onore e di virtù.

6. (*La subordinazione*). — Ogni militare è subordinato ai superiori secondo la gerarchia dei gradi e delle funzioni.

Primo fra i doveri della subordinazione è quello dell'obbedienza.

7. (*L'obbedienza*). — 1. L'obbedienza al superiore in tutto ciò che si riferisce al servizio ed alla disciplina deve essere pronta, rispettosa e leale.

2. È obbedienza leale quella rivolta con ogni mezzo e senza riserve al conseguimento di ciò che viene ordinato. Il superiore deve pertanto curare, di massima, che l'inferiore sia consapevole del fine da raggiungere perchè meglio si adempie ciò di cui si conosce la ragione.

3. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvi i limiti posti dalla legge penale.

8. (*Qualità morali del militare*). — 1. La nobiltà del fine di consacrare tutte le sue energie alla difesa della Patria e delle leggi deve ispirare al militare un'elevatezza di pensieri e di sentimenti consona ai compiti che egli è chiamato ad assolvere.

Propostasi quale norma delle sue azioni, sempre e a qualunque costo, l'alta idea del dovere, il militare deve rendersi abituale lo spirito d'abnegazione e di sacrificio in modo da sopportare disagi e privazioni, affrontare con ardimento i pericoli e dimostrarsi generoso in ogni contingenza.

2. Il militare deve avere elevato il senso dell'onore militare: questo costituisce il bene più prezioso del patrimonio ideale delle Forze armate.

Egli, nel culto del dovere, nella fedeltà alla Patria, nel ricordo delle tradizioni militari, vive rettamente e generosamente la vita militare, dando prova, in ogni occasione, di lealtà e di carattere.

La lealtà determina la massima chiarezza nei rapporti tra militari di qualsiasi grado; a mezzo di essa la disciplina si rafforza nella stima e nella fiducia reciproche. Nessuna considerazione di opportunità o di utilità, nessun timore di danno può giustificare il militare che manchi di lealtà.

Il militare dà prova di carattere quando pone a base della propria vita, con costanza e coerenza, la osservanza scrupolosa delle leggi dell'onore, dei principi morali e dei doveri militari, attenendovisi in ogni circostanza di tempo e di luogo, anche quando ciò comporti disagio, fatica, danno o sacrificio.

Il militare deve adoperarsi in tutti i modi per migliorare e temperare il proprio carattere, sì da poter affrontare con decisione e coraggio anche le più gravi situazioni.

3. La guerra è la prova suprema cui viene sottoposta la Patria; dall'esito di essa dipendono non solo la libertà del popolo e la salvezza delle istituzioni, ma l'intero avvenire del Paese per molte generazioni.

Nei militari il Paese ripone la principale e massima fiducia per l'esito vittorioso del conflitto.

Il militare, cosciente di questo affidamento, si comporta in modo da accrescere sempre e dovunque la fiducia che il Paese ripone in lui. Sarà quindi valoroso, fedele, generoso, sprezzante del pericolo.

Egli sarà guidato dalla ferma determinazione di contrastare con ogni energia, anche a costo della vita, l'azione nemica contro il Paese e di infliggere il massimo danno al nemico.

TITOLO II
DOVERI MILITARI

CAPO I: DOVERI DI OGNI MILITARE

9. (*Doveri inerenti al giuramento*). — 1. I cittadini che entrano a far parte delle Forze armate debbono prestare giuramento.

2. La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria ».

3. La cessazione dall'attività del servizio non esime il militare, che continua ad appartenere alle Forze armate, dall'impegno assunto col giuramento in relazione ai doveri inerenti allo stato di militare in congedo.

4. Con la nomina a ufficiale o a sottufficiale il giuramento deve essere rinnovato.

Il giuramento deve essere rinnovato anche dagli ufficiali e dai sottufficiali che, dopo aver cessato di far parte dei ruoli delle Forze armate, tornano ad esservi iscritti.

5. Il giuramento si presta in forma solenne.

Gli ufficiali ed i sottufficiali prestano giuramento individuale; gli altri militari collettivamente.

10. (*Doveri di subordinazione*). — 1. Ogni militare ha doveri di subordinazione verso:

a) il Ministro per la difesa;

b) i Sottosegretari di Stato per la difesa, quando esercitano le attribuzioni loro conferite per delega dal Ministro;

c) i superiori in grado nella gerarchia militare, a qualunque arma o corpo appartengano;

d) i militari, ancorchè pari in grado o di grado inferiore, investiti di comando o di cariche direttive, nei limiti dello loro attribuzioni e nell'ambito del reparto o dell'ente cui ciascuno di essi è preposto.

2. L'ufficiale e il sottufficiale in servizio permanente, qualunque sia loro anzianità di grado, hanno la precedenza, per ciò che riguarda

il diritto al comando, su quelli delle categorie in congedo di grado uguale. Tra ufficiali e tra sottufficiali parigrado delle categorie in congedo, assume il comando l'ufficiale o il sottufficiale proveniente dal servizio permanente.

3. Per la surrogazione del militare investito di comando o di carica direttiva, in caso di morte, assenza o impedimento all'esercizio del comando o della direzione, si applicano le disposizioni previste nei regolamenti di ciascuna Forza armata.

In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, subentra temporaneamente, fino alla designazione del nuovo titolare da parte dell'autorità competente, il militare che, avendone titolo in base alle disposizioni vigenti presso ogni Forza armata e appartenendo allo stesso comando, reparto o servizio, lo segue in anzianità o in grado, fermo restando quanto stabilito dal par. 2.

4. Quando più militari si trovano insieme per qualsiasi motivo senza essere inquadrati in regolare reparto, organismo o servizio, tutti sono subordinati al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano fra i presenti.

11. (*Osservanza della consegna*). — Le prescrizioni generali o particolari impartite per l'adempimento di un servizio determinato costituiscono consegna.

Fino a quando esse non siano regolarmente revocate o modificate, il militare incaricato del servizio deve scrupolosamente osservarle e farle osservare da tutti.

Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarne il compito.

12. (*Istruzione militare*). — 1. L'istruzione militare è l'insieme delle cognizioni morali, sociali, tecniche e scientifiche che vengono impartite ai militari perchè essi, relativamente al proprio grado, acquistino l'abilità e la conoscenza necessarie per fare uso appropriato di ogni energia nonchè delle armi e dei mezzi di cui dispongono le Forze armate.

Essa non è soltanto il mezzo naturale e diretto per far sì che ciascuno possa adempiere nel miglior modo possibile l'incarico che gli è affidato, ma è anche essenziale obbligo disciplinare.

L'istruzione militare ha grande influenza nella educazione, nell'istruzione, nella formazione in genere del cittadino.

2. Ogni militare, conscio delle gravi conseguenze che potrebbero derivare da un imperfetto impiego dei mezzi, deve curare assiduamente la propria istruzione. E ciò non solamente per quanto riguarda le proprie attribuzioni ed il perfetto impiego dei mezzi a lui affidati, ma anche in tutto quello che può contribuire allo sviluppo delle sue forze intellettuali e morali, nell'intento di essere in grado di compiere sempre meglio il proprio dovere.

3. È obbligo di ogni superiore curare con particolare sollecitudine l'istruzione dei dipendenti.

13. (*Ordine*). — 1. L'ordine, cioè, l'abitudine di serbare personalmente il posto assegnato, di mettere ogni cosa al suo posto, di

fare ogni cosa al tempo prescritto, è condizione essenziale non solamente per le operazioni delle Forze armate, ma per la loro stessa esistenza.

2. Ad ispirare questa virtù ed a radicarla fortemente negli animi in modo che sia praticata costantemente anche in mezzo alle vicende ed ai pericoli del combattimento, è necessario, da parte del superiore, un paziente e continuo sforzo di educazione e l'insistenza, non mai stanca, nell'esigere scrupolosamente l'adempimento di tutte le prescrizioni che regolano anche le più minute operazioni del servizio.

Solo in questa maniera il senso dell'ordine ed il rispetto delle norme e dei regolamenti, fonti di coesione e di forza, vengono a rendersi abituali nell'animo del militare e continuano poi la loro azione benefica, diffondendo nel cittadino le abitudini del vivere ordinato e dello scrupoloso rispetto delle leggi.

14. (*Senso della responsabilità*). — 1. Il senso della responsabilità consiste nella piena coscienza dei moventi e delle conseguenze delle proprie azioni.

2. Il militare deve essere educato all'amore della responsabilità. Occorre, pertanto, stimolare ed elevare in lui il coraggio delle proprie azioni, la fiducia in sè, lo spirito di iniziativa.

15. (*Iniziativa*). — Il militare, quando manchi di ordini e sia nella impossibilità di chiederne o di riceverne, quando non possa eseguire — per contingente situazione — quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini a lui impartiti, deve agire d'iniziativa. Egli dovrà aver di mira lo scopo generale da raggiungere e la necessità di uniformarsi ai principi dell'onore militare ed ai doveri della situazione contingente.

Non è ammissibile che un militare — specialmente se di grado elevato — aduca a giustificazione della propria inerzia di fronte a circostanze impreviste il non aver ricevuto ordini o direttive.

16. (*L'esempio*). — Dare l'esempio significa educare e guidare con l'azione.

L'esempio è fondamento di prestigio; è il più potente mezzo educativo e suscita il senso di emulazione.

17. (*Spirito di Corpo*). — 1. L'avere un altissimo scopo comune, la necessità di accordare insieme tutti gli sforzi individuali per conseguirlo, la comunanza delle fatiche, dei pericoli, degli eventi prosperi o avversi, la reciprocità degli aiuti dati e avuti stabiliscono tra i componenti di un corpo strettissimo vincoli e generano quel sentimento di solidarietà che costituisce lo spirito di corpo.

Per questo sentimento, che è più forte in chi più è generoso, gli animi e le volontà dei componenti di un corpo si fondano in un solo animo e in un solo volere; si raggiunge così il massimo grado di forza.

Perciò, deve essere somma cura di tutti educare e sviluppare, quanto più è possibile, questo sentimento in virtù del quale le molle più potenti della umana operosità vengono utilizzate a vantaggio di ogni singolo Corpo, delle Forze armate, e del Paese.

2. Ogni militare deve considerare come propri la reputazione e l'onore del corpo cui appartiene e deve adoperarsi per accrescerne il prestigio.

3. Lo spirito di corpo deve accendere una sana emulazione; si deve, però, evitare che essa degeneri e produca effetti contrari alla coesione fra i componenti delle Forze armate.

4. Il militare — salvo il caso in cui abbia il dovere di presentare rapporto o di provvedere disciplinarmente — venuto a conoscenza di un fatto lesivo dell'onore, commesso da altro militare, deve evitare ogni solidarietà con il colpevole, ma, nei limiti delle sue possibilità, deve cercare di aiutarlo con ogni mezzo a ravvedersi e deve adoperarsi in modo che il fatto non divenga lesivo del prestigio militare.

Il militare non deve indulgere, in tale occasione, in vani commenti e deve prodigarsi per impedire ogni malevola ripercussione in pubblico.

5. Allo scopo di infondere fin dal primo momento lo spirito di corpo nel nuovo soldato, le reclute devono essere accolte, al loro arrivo al Corpo, non solamente con affabilità e cortesia, ma anche con una certa solennità.

18. (*Cameratismo*). — 1. Il pensiero di essere al servizio dello stesso Paese, di avere una stessa Bandiera, di mirare ad un unico fine, che tanto meglio sarà raggiunto quanto più salda sarà l'unione degli animi, dei voleri e delle opere, deve collegare in un sentimento di fraternità i componenti delle Forze armate, ed ancor più gli eguali fra loro.

Nel sentimento di cameratismo, nella concezione delle forze armate come una grande famiglia deve trovarsi la guida istintiva per le relazioni fra militari di qualunque corpo e grado.

2. Tutti i militari devono porgersi, in ogni circostanza, aiuto, assistenza e conforto, trattarsi d'un l'altro con modi schietti e cortesi, astenersi da ogni atto o parola che possano generare dissapore o risentimento.

3. Particolare cordialità deve essere usata verso i giovani nel primo periodo del loro servizio, quando essi hanno maggior bisogno di consiglio, di incoraggiamento, di esempio. Ricordino gli anziani che quella prima esperienza di cameratismo e di solidarietà lascerà nei nuovi venuti una traccia indelebile.

19. (*Saluto militare*). — 1. Il saluto militare è manifestazione esteriore del sentimento di disciplina e di rispetto dei vincoli gerarchici. Esso è dovuto, nelle forme prescritte, a tutti i superiori.

In particolare, il militare isolato è tenuto a rendere il saluto ai simboli e alle personalità indicati dal Regolamento sul servizio di presidio. Detto Regolamento indica i casi nei quali è dovuto il saluto sia dal militare isolato che dai reparti e ne precisa le modalità.

La restituzione del saluto costituisce preciso obbligo di disciplinare.

Tra pari grado il saluto è manifestazione di cortesia e di cameratismo.

2. In tempo di guerra vi è inoltre l'obbligo di saluto fra il militare delle Forze armate ed il personale assimilato indicato nel Regolamento del servizio in guerra.

3. Nei comandi e nelle forze plurinazionali l'obbligo del saluto nei riguardi del militare di grado più elevato di altra nazionalità è limitato ai superiori diretti; tale obbligo è mantenuto anche a diporto.

In ogni altro caso, il saluto ai militari di grado più elevato in uniforme di altra nazionalità è dovere di cortesia, a condizione di reciprocità.

20. (*Uniforme*). — 1. L'uniforme distingue i militari e ne indica l'arma ed il corpo, il grado e, talvolta, le funzioni e gli incarichi.

L'apposito regolamento ne prescrive la composizione e la foggia.

Qualsiasi modifica o alterazione all'uniforme costituiscono mancanza disciplinare.

2. Il militare deve tener presente che il modo come indossa l'uniforme costituisce elemento di giudizio sulla disciplina del corpo cui egli appartiene. Deve, pertanto, averne cura particolare, portarla con dignità e decoro e indossarla in luoghi e occasioni dove non possa essere che oggetto di rispetto e di prestigio.

È vietato al militare di indossare l'uniforme nell'esercizio di attività civili che gli siano eventualmente consentite.

3. Il distintivo peculiare dei militari è costituito dalle stellette a cinque punte portate sull'uniforme.

Le stellette sono il simbolo comune di appartenenza alla famiglia militare e di accettazione degli obblighi che ne conseguono.

4. In servizio, il militare deve normalmente indossare l'uniforme, salve le eccezioni contenute in apposite norme.

Il militare, nel caso in cui indossi l'abito civile, non può portare su questo alcun indumento o distintivo dell'uniforme.

Quando indossa l'abito civile, il militare non è dispensato dai doveri disciplinari e deve in ogni luogo, in ogni tempo ed in qualsiasi occasione serbare il contegno che gli è imposto dal rispetto del proprio stato.

Fuori servizio è consentito agli ufficiali ed ai sottufficiali l'uso dell'ambito civile, secondo le norme in vigore.

5. Il comandante del presidio è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni concernenti l'uniforme.

6. I cambiamenti di tipo di uniforme per motivi di stagione o di clima sono ordinati:

— per l'Esercito e l'Aeronautica, dai rispettivi comandanti di presidio;

— per la Marina, dall'autorità centrale per i militari in servizio nella capitale; dai Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi, per gli altri.

Per i militari imbarcati, i cambiamenti sono disposti dai Comandi di Forze navali o di navi isolate. Ma i militari imbarcati che scen-

dono a terra nelle sedi di comandi marittim devono indossare l'uniforme ordinata dall'autorità marittima locale.

7. Gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano residenza abituale in un presidio o che vi si trovino in licenza o in servizio isolato, per intervenire a cerimonie o trattenimenti ufficiali di carattere militare, devono indossare l'uniforme prescritta dal comandante del presidio locale.

Per altre cerimonie o trattenimenti che non rivestano carattere militare, devono adeguarsi alla consuetudine dei civili.

8. I militari in licenza possono fare uso dell'abito civile. Se indossano l'uniforme, debbono attenersi alle particolari norme vigenti nella località ove fruiscono di licenza.

9. I militari in licenza all'estero non possono indossare l'uniforme.

Per i militari in missione all'estero, l'uso dell'uniforme è regolato dall'autorità che ordina la missione.

10. Il militare che, senza esservi comandato per servizio, entri negli edifici del Parlamento o nelle aule di udienza dei tribunali o nelle aule universitarie o in altri luoghi nei quali sia vietato portarle, depone le armi.

21. (*Notizie di interesse militare*). —1. Nell'interesse dei supremi fini per i quali le Forze armate sono istituite è di vitale importanza che i militari osservino con il massimo scrupolo le norme riguardanti la segretezza, la riservatezza o altra particolare tutela delle notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato italiano e degli Stati esteri alleati o associati con lo Stato italiano.

La violazione delle norme anzidette costituisce grave mancanza disciplinare. Qualsiasi indulgenza in questa materia, che interessa la sicurezza della Patria, deve essere severamente punita.

2. L'assoluto riserbo sugli argomenti che si riferiscono direttamente o indirettamente alla difesa militare dello Stato è un aspetto essenziale dell'educazione militare. L'abitudine al riserbo si acquista con il costante controllo di sè, inteso ad escludere dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento alle notizie di interesse militare.

3. È anche grave mancanza disciplinare la divulgazione fuori dell'ambiente militare di notizie comunque attinenti al servizio: esse possono costituisce prezioso materiale informativo, anche se sono apparentemente insignificanti.

4. Il militare che, comunque e dovunque, venga a conoscenza di notizie che possono interessare la difesa dello Stato ha l'obbligo di riferirle sollecitamente all'autorità militare dalla quale dipende.

5. Le invenzioni di ogni specie realizzate dal militare servendosi di attrezzature o di impianti militari, con o senza concorso di altro personale, hanno carattere riservato e non possono essere rivelate. Del deposito della domanda di brevetto deve essere preventivamente informata l'autorità dalla quale il militare dipende.

Le stesse disposizioni valgono per le invenzioni realizzate da militari senza il concorso di mezzi o personale dell'Amministrazione, purchè presentino interesse militare.

6. La legge penale commina le sanzioni per le violazioni che raggiungano gli estremi di reato.

22. (*Sicurezza delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari*). — 1. In servizio e fuori servizio, i militari hanno l'obbligo di opporsi con decisione ad ogni atto che possa, anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danni alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici ed agli stabilimenti militari e di darne immediato avviso al personale di guardia o di servizio o al diretto superiore o all'autorità competente.

2. Nelle polveriere, nei depositi di materie infiammabili, nei locali delle navi espressamente indicati, sugli aerei, o in vicinanza di essi anche all'aperto, nelle avio ed autorimesse e in ogni località ove vigono particolari norme di sicurezza è grave mancanza disciplinare non attenersi alle norme stesse.

23. (*Norme di contegno*). — 1. Il militare deve ispirare il suo contegno a serietà e compostezza, astenendosi da ogni forma di esibizionismo o di ostentazione.

Deve essere benevolo e cortese verso i cittadini, pronto ad accorrere in soccorso di chi versi in pericolo o abbisogni di protezione o di aiuto.

Deve astenersi dal profferire imprecazioni, bestemmie parole o discorsi ripugnanti al senso morale nonchè dal frequentare compagnie equivoche, bische, ambienti e ritrovi non confacenti al decoro delle Forze armate.

2. Il militare deve essere ordinato e prudente nella cura dei propri interessi privati. Alieno dal contrarre debiti, se costretto per motivi giustificati ad assumere temporanei impegni, deve essere puntuale nel soddisfarli, facendone questione non solo di onore individuale ma anche di onore del corpo cui appartiene.

Gravissima mancanza commetterebbe il militare che contraesse debiti con i propri inferiori, infirmando con ciò quel rispetto dell'autorità su cui è fondata la disciplina.

Il superiore deve astenersi dal ricevere privatamente in deposito dai propri dipendenti danaro o oggetti di valore.

3. Ogni militare deve adoperarsi per sedare e frenare qualunque disordine che accada alla sua presenza.

In caso di reato flagrante, deve cercare con tutte le sue forze di impedirlo e di fermare il colpevole.

Richiestone, anche verbalmente, da appartenenti alla polizia giudiziaria o alla pubblica sicurezza, deve prestare loro il suo concorso.

4. Il militare deve rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose ed i simboli sacri; trovandosi in luogo dove essi siano oggetto di particolari manifestazioni di rispetto, deve comportarsi con deferente correttezza.

5. È dovere di ogni militare astenersi dall'esprimere considerazioni, apprezzamenti e giudizi che possano essere interpretati come contrari alla disciplina ed all'onore militare.

6. È vietato al militare di prestarsi ad esperimenti pubblici di suggestione ipnotica o di lettura del pensiero.

Gli è anche vietato, salvo particolare autorizzazione, di collaborare a pubblici spettacoli.

7. È dovere di ogni militare:

— intervenire spontaneamente in aiuto di altro militare, di qualunque grado, ogni volta che questi ne abbia bisogno, al fine di salvaguardare il prestigio militare ed il decoro dell'uniforme;

— osservare, in modo esemplare, tutte le prescrizioni, locali o generali, in vigore per il pubblico;

— evitare di compiere e far compiere a militari in uniforme incarichi comunque disdicevoli al decoro dell'uniforme;

— evitare discussioni smodate, schiamazzi o grida incomposte:

— consegnare prontamente al superiore danaro o cose da altri smarrite che abbia trovato o che gli siano pervenute per errore.

8. Il militare deve assumere la posizione di saluto quando viene suonato, in forma ufficiale, l'inno nazionale.

24. (*Norme di tratto*). — 1. La correttezza del tratto è indice di buona educazione e concorre ad accrescere il prestigio dell'uniforme.

Il militare deve essere schietto, disinvolto, cortese, dignitoso; deve usare ed esigere quei riguardi che sono propri di ogni educata convivenza.

2. In servizio deve cessare ogni familiarità tra superiore ed inferiore. Nessun legame di parentela o di amicizia dispensa l'inferiore dall'osservanza delle forme di rispetto regolamentari ed il superiore dal dovere di esigerla.

3. Salve le particolari consuetudini esistenti nell'ambito di ciascuna Forza armata, tra ufficiali e tra sottufficiali deve essere usata:

— se di pari grado, la seconda persona singolare;

— se di grado diverso, la terza persona singolare.

4. Tra ufficiali e sottufficiali deve essere usata la terza persona singolare.

Con i graduati ed i militari semplici, gli ufficiali ed i sottufficiali devono usare la seconda persona singolare.

I graduati ed i militari semplici nel rivolgersi agli ufficiali ed ai sottufficiali devono usare la terza persona singolare.

I graduati ed i militari semplici, tra di loro, devono usare la seconda persona singolare.

5. Nel riferirsi o nel rivolgersi a un ufficiale o sottufficiale, è obbligatorio usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o no dal cognome.

Nel rivolgersi a un superiore ufficiale si premette al grado o alla carica l'appellativo di « signor ».

Il graduato, o il militare semplice, può essere chiamato con il cognome o con il grado.

In Marina, per i capitani di vascello, di fregata e di corvetta si usa il titolo di « comandante » in luogo del grado; tale titolo si usa anche per gli ufficiali inferiori e per i sottufficiali durante il periodo in cui sono investiti di un comando navale; per gli altri ufficiali inferiori di qualsiasi corpo, si usa l'appellativo di « signor » seguito dal solo cognome.

In Aeronautica, il titolo di « comandante » in luogo del grado si usa per gli ufficiali superiori dei ruoli naviganti nonchè per i capitani degli stessi ruoli che abbiano il comando di reparti aerei.

6. Gli ufficiali ed i sottufficiali di qualunque Forza armata che per la prima volta si trovino insieme devono presentarsi scambievolmente.

Quando sono di grado diverso, si presenta per primo il meno elevato in grado.

25. (*Cura della persona*). — 1. Il militare ha l'obbligo di curare ed accrescere la personale efficienza fisica. Pertanto deve metodicamente dedicarsi ad appropriati esercizi fisici ed astenersi da ogni intemperanza per mantenere integre le energie poterle riservare all'adempimento dei propri doveri.

2. Il militare, pur curando al massimo la pulizia della persona e la proprietà del vestire, deve evitare ogni eccentricità o eccessiva ricercatezza, anche se indossa l'abito civile.

3. Il militare può lasciarsi crescere i baffi e la barba, purchè corti.

Deve curare che i capelli siano sempre di moderata lunghezza e che lascino bene scoperti il collo, gli orecchi e la fronte.

26. (*Presentazione degli ufficiali e dei sottufficiali*). — 1. L'ufficiale quando asume quale titolare un comando o la direzione di un Servizio è presentato ai dipendenti secondo le particolari norme di ciascuna Forza armata.

2. L'ufficiale destinato ad un Comando, Unità o Servizio è presentato ai dipendenti dal comandante o dal direttore del Servizio. Egli deve, a sua volta, presentarsi a tutti i superiori o parigrado.

3. Il sottufficiale che viene destinato ad un Comando, Unità o Servizio è presentato ai propri dipendenti diretti dall'immediato superiore gerarchico che riveste il grado di ufficiale.

4. La presentazione degli ufficiali e dei sottufficiali di nuova nomina deve essere preceduta dal giuramento.

27. (*Visite di dovere e visite di cortesia*). — 1. Le visite di dovere e le visite di cortesia hanno lo scopo di:

— agevolare, attraverso la conoscenza personale, le relazioni di servizio con i comandi superiori nonchè con i comandi ed enti del presidio;

— stabilire vincoli di cameratismo fra i comandanti delle varie Forze armate, che risiedono nel presidio o nello stesso territorio;

— creare rapporti di reciproca conoscenza, e quindi di maggiore comprensione, fra autorità militari ed autorità civili ed ecclesiastiche.

2. Le disposizioni riguardanti le occasioni nelle quali si effettuano le visite di dovere e le visite di cortesia, individuali e collettive, le modalità di svolgimento di dette visite, le prescrizioni concernenti l'uniforme da indossare, le notificazioni da eseguire in caso di assenza o di temporaneo soggiorno (per servizio o per licenza) sono contenute in appositi regolamenti.

28. (*Lingua da usare in servizio*). — In servizio è obbligatorio l'uso della lingua italiana, eccetto presso comandi, enti o reparti plurinazionali di cui le Forze armate italiane facciano parte.

29. (*Rapporti tra militari e civili in servizio presso le Forze armate*). — 1. Tra militari e civili appartenenti all'Amministrazione militare, anche quando non vi siano vincoli di dipendenza gerarchica, devono intercorrere rapporti di reciproco rispetto.

La dipendenza gerarchica tra militari e civili è circoscritta ai rapporti di servizio.

2. Leggi e regolamenti appositi stabiliscono gli obblighi disciplinari dei civili appartenenti all'Amministrazione militare quando sono imbarcati su navi o trasportati su aerei o altri mezzi militari.

I civili non appartenenti all'Amministrazione militare imbarcati su navi o comunque trasportati su aerei o altri mezzi militari debbono assumere l'obbligo di sottostare agli ordini derivanti da necessità militari o di sicurezza.

30. (*Vertenze cavalleresche*). — 1. Fra i militari non sono ammesse vertenze cavalleresche per cause di servizio, poichè le norme disciplinari vigenti assicurano la loro naturale e giusta soluzione.

2. Nelle vertenze cavalleresche fra i militari si seguiranno le norme contenute nel regio decreto 11 luglio 1929, n. 1250, e successive modificazioni.

3. Il duello è un reato previsto e punito dalla legge penale.

Capo II: Doveri propri dei superiori

31. (*Doveri generali*). — 1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operare che il grado e l'autorità gli sono conferiti perchè siano impiegati ed esercitati unicamente a servizio ed a vantaggio delle Forze armate del Paese e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti e gli ordini militari.

Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti; dovere tanto più imperioso quanto più elevato è il suo grado.

Deve rivolgere ogni cura a mantenere la disciplina fra i suoi subordinati, a conoscere ed utilizzare le loro varie capacità, a sviluppare le forze morali, intellettuali e fisiche mediante l'esempio, l'educazione e l'istruzione.

Deve agire verso i propri dipendenti con fermezza e, insieme, con comprensione; rendere giustizia pronta ed imparziale; mantenere contegno calmo, dignitoso, affabile; rifuggire dall'alterigia come dalla dimestichezza. Così facendo si accattiverà la stima, il rispetto

ed in particolare l'affetto dei propri dipendenti, fattore, quest'ultimo, validissimo per ottenere il massimo rendimento dagli sforzi comuni.

Soprattutto, a conferigli il rispetto e la stima dei subalterni valgono la condotta esemplare sotto ogni riguardo, il perfetto adempimento dei propri doveri, l'intrepidezza e la bravura di fronte ad ogni pericolo e la fermezza nell'esigere altrettanto dai dipendenti.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il superiore deve avere somma cura di non menomare mai la dignità degli inferiori.

Deve astenersi da rigori superflui e dall'infliggere punizioni non previste dai regolamenti, tenendo sempre presente che prevenire le mancanze è molto più efficace che reprimerle. Deve evitare ogni benchè menomo abuso di potere. Deve ricordare che le regole della disciplina, anche quando impongono una distanza formale tra superiore e inferiore, mai debbono portare al distacco spirituale.

Egli deve curare un'equa ripartizione di oneri e soddisfazioni e un'organizzazione del lavoro tale da consentire il conseguimento del risultato voluto senza inutile dispendio di energie.

3. Il superiore deve avere altissimo il senso della responsabilità.

Deve consentire ai propri collaboratori diretti di esprimere — nei limiti della correttezza — la propria opinione; ma, una volta che egli abbia preso le sue decisioni, deve esigere da essi l'adesione leale e fattiva senza alcuna riserva.

4. È dovere del superiore esigere che gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati da lui dipendenti sentano gelosamente il prestigio del grado da ciascuno rivestito e dell'autorità che ne deriva.

Ottiene ciò rispettando per primo i principi della gerarchia; lasciando, cioè, che ciascuno abbia l'autorità e la libertà di azione che direttamente gli competono e che ne determinano il grado di responsabilità ed astenendosi dall'esercitare attribuzioni proprie dei gradi inferiori, salvo che circostanze eccezionali non richiedano l'urgente suo intervento personale.

Non per questo scema l'obbligo suo di vigilare affinchè i suoi inferiori immediati adempiano diligentemente e coscienziosamente i loro doveri, di istruirli, dirigerli, ammonirli e punirli.

5. Il superiore non deve tenere nascoste le mancanze dei suoi subordinati.

Se deve fare osservazioni, encomi o biasimi sulla condotta di un inferiore da lui non direttamente dipendente deve, di massima, fare le necessarie comunicazioni per via gerarchica.

6. Il superiore che debba fare comunicazioni di servizio ad un inferiore che non sia posto sotto i suoi ordini immediati deve rivolgersi di massima all'autorità da cui questi dipende; in casi eccezionali o di urgenza, può agire direttamente, riferendone poi all'autorità suddetta.

7. Il superiore deve sempre accordare i colloqui richiesti dai propri dipendenti nelle forme stabilite.

32. (*Responsabilità e poteri del superiore*). — 1. Il superiore risponde delle direttive e degli ordini da lui impartiti; risponde an-

che dell'eventuale cattiva condotta dei propri dipendenti quando sia dovuta a deficiente azione di comando.

2. Il superiore deve astenersi dal dare ordini che siano in contrasto con i regolamenti e con ogni altra particolare disposizione, a meno che specialissime circostanze non lo consiglino; in tal caso ne assume la piena responsabilità.

3. Quando un superiore deve impartire ordini ad inferiori dai quali non è conosciuto, ha l'obbligo di farsi riconoscere e di specificare, se necessario, l'incarico ricoperto. Se trattasi di ordini in contrasto con altri precedentemente emanati da altra autorità, ha altresì l'obbligo di darne comunicazione a questa ultima, col mezzo più rapido.

33. (*Vigilanza sul contegno degli inferiori*). — 1. Sia in servizio che fuori servizio, il superiore deve intervenire per reprimere atti contrari all'onore, alla disciplina o comunque lesivi del decoro e del prestigio dell'uniforme.

2. Il superiore che venga a conoscere o abbia motivo di ritenere che un inferiore abbia commesso atti contrari all'onore deve procedere, con riservatezza, agli opportuni accertamenti nel modo che, sotto la propria responsabilità, riterrà più efficace e più conveniente, e deve riferirne al proprio comandante di corpo, anche direttamente se le circostanze lo consiglino.

34. (*Educazione militare dei dipendenti*). — 1. Chiunque abbia grado militare ha il dovere di educare ed istruire gli uomini che gli sono affidati.

Il dovere di educare è proprio anche di coloro che hanno mansioni prevalentemente tecniche, in quanto gli uomini danno maggiore o minore rendimento, anche nel campo tecnico, a seconda della più o meno efficace educazione militare ricevuta.

2. Per educare efficacemente occorre, prima di tutto, studiare ciascun uomo nell'indole, nelle capacità intellettuali e fisiche, nelle manifestazioni della volontà; agire poi con l'educazione individuale e infine con l'educazione collettiva.

3. Nel campo dell'educazione dei giovani militari gli ufficiali subalterni sono quelli che più direttamente hanno il dovere di operare. Prima col prepararsi degnamente, coltivando se stessi nelle cognizioni psicologiche e pedagogiche; poi con l'interessarsi, anche fuori servizio, dei propri uomini, guadagnarne la fiducia e diventare per essi i confidenti e la guida abituale.

4. A loro volta i superiori hanno il dovere di curare particolarmente i giovani ufficiali, vivendo fra essi, guidandone il senso critico, gli slanci e gli impulsi, esercitandoli a mantenere armonicamente fusi indipendenza di carattere e spirito di disciplina, educandoli soprattutto al senso della più assoluta lealtà.

5. Quanti hanno funzione educatrice ricordino che primo e fondamentale elemento di essa è l'esempio.

35. (*Orario di servizio*). — Il superiore ha il dovere di regolare il servizio in modo che, salvo casi eccezionali, siano sempre rispettati a terra e a bordo, gli orari prestabiliti, i turni di riposo e, in particolare, il riposo festivo.

36. (*Compilazione dei documenti caratteristici*). — 1. Tra i doveri propri del superiore, di particolare rilevanza è quello della compilazione dei documenti caratteristici, perchè a questi sono connessi non soltanto importanti interessi individuali, ma anche il superiore interesse delle Forze armate.

2. Nell'assolvere tale dovere i superiori debbono attenersi scrupolosamente alla lettera ed allo spirito delle norme stabilite dall'apposito regolamento, nella consapevolezza delle gravi responsabilità morali che essi assumono nel giudicare i loro dipendenti.

37. (*Doveri del Comandante di Corpo (o Capo di Corpo)* (1). — 1. Particolari doveri sono propri del comandante di corpo, e cioè dell'ufficiale preposto al comando o alla direzione di una unità organica dotata di autonomia nel campo dell'impiego, in quello logistico e in quello tecnico.

2. Il comandante di corpo è responsabile della disciplina, dell'organizzazione tecnica e dell'impiego del corpo, dell'addestramento del personale, nonchè della buona conservazione dei materiali e, nei limiti stabiliti dalla legge, della gestione amministrativa.

3. Il comandante di corpo deve adoperarsi con ogni mezzo affinchè il corpo pervenga al massimo grado di efficienza in tutti i campi. Ricordi egli sempre che il complesso e delicato organismo affidatogli ha come fine supremo quello di essere impiegato in guerra per la difesa della Patria e che a tale fine devono, quindi, essere indirizzate tutte le attività del corpo.

4. Il comandante di corpo deve esigere, con assidua vigilanza, che ciascuno adempia scrupolosamente i propri doveri; con imparziale e giusta severità punisce le mancanze; ricompensa il merito con assoluta obiettività.

5. Pone cura che siano osservate le leggi e i regolamenti militari, che ogni ramo del servizio sia svolto con la dovuta prontezza e regolarità e che, soprattutto, sia mantenuta costantemente salda ed inviolata la disciplina.

6. Il comandante di corpo ha funzioni di polizia giudiziaria militare, che esercita secondo le leggi ed i regolamenti in vigore.

7. Funzioni di comandante di corpo sono attribuite in materia disciplinare, in casi particolari, ad ufficiali preposti a comandi, uffici o servizi che non rientrano tra quelli espressamente designati.

8. Per ciascuna Forza armata, le attribuzioni specifiche del comandante di corpo sono precisate in appositi regolamenti.

Capo III: Doveri propri degli inferiori

38. (*Doveri derivanti dalla subordinazione*). — 1. Dal rapporto di subordinazione derivano doveri che si compendiano sostanzialmente nell'obbedienza e nel rispetto verso il superiore.

(1) Nella Marina militare dicesi « Capo di Corpo » anzichè « Comandante di Corpo ».

2. L'inferiore deve essere convinto della necessità dell'obbedienza. Egli ha l'obbligo di prodigare coscienziosamente tutte le proprie forze fisiche ed intellettuali, tutta la propria capacità e tutto lo zelo per la perfetta esecuzione degli ordini ricevuti.

L'obbedienza è dovuta al superiore con eguale prontezza e lealtà, qualunque sia la differenza di livello gerarchico.

3. L'inferiore deve al superiore deferenza e rispetto in ogni tempo, luogo e circostanza.

In conseguenza egli, nelle relazioni con i superiori, di persona o per iscritto, deve tenere sempre contegno riguardoso, alieno, però, da qualsiasi forma di adulazione o di servilismo.

4. Manca ai doveri imposti dalla subordinazione l'inferiore che, con detti o con fatti, tenda, anche indirettamente, ad affievolire l'autorità del superiore o a menomare in qualunque modo la considerazione nella quale questi deve essere tenuto.

Commette grave mancanza il militare che critichi il superiore o gli ordini da lui emanati. La mancanza è gravissima se commessa alla presenza di inferiori.

5. La maldicenza, vizio riprovevole in tutti, lo è maggiormente nel militare, nel quale devono essere spiccate le doti di franchezza e di lealtà, quando poi è esercitata contro il superiore, diventa grave colpa, perchè intacca i fondamenti della disciplina.

6. L'obbedienza a militari investiti di comando o di carica, da parte di militari superiori in grado o più anziani nel grado, è dovuta soltanto nei limiti delle attribuzioni connesse al comando esercitato o alla carica rivestita.

39. (*Esecuzione di ordini*). — 1. Ogni militare è responsabile della esatta esecuzione degli ordini ricevuti. Non deve fare osservazione alcuna nel riceverli. Deve però chiedere chiarimenti quando non li abbia ben compresi.

Quando egli ritenga che, per motivi non conosciuti dal superiore, l'esecuzione di un ordine possa essere causa di danno, ha il dovere di farlo presente.

2. Il militare comandato di servizio non può farsi sostituire senza esserne stato regolarmente autorizzato.

3. Il militare che riceve un ordine da un superiore dal quale non dipende direttamente obbedisce e ne informa al più presto il proprio superiore diretto.

Qualora un ordine fosse in contrasto con quello precedentemente ricevuto da altro superiore, l'inferiore deve farlo presente. Se il nuovo ordine viene confermato, deve eseguirlo; provvederà però, appena possibile, ad informare il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.

4. I militari che hanno gestione o sono consegnatari di denaro o di materiale possono ricevere ordini concernenti la erogazione o l'impiego del denaro o del materiale di cui rispondono solo da chi, a norma delle leggi e regolamenti, ne ha facoltà e può assumerne la responsabilità.

40. (*Osservanza della via gerarchica - Facoltà di presentarsi ad un superiore*). — 1. Il militare, nelle relazioni con le autorità superiori, deve seguire la via gerarchica.

2. Qualunque militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con un superiore. Egli deve precisare il motivo della richiesta, se trattasi di questioni di servizio, oppure dichiararne il carattere privato, se si tratta di questioni personali indipendenti dal servizio.

3. La richiesta di conferire con l'autorità superiore deve essere sempre trasmessa. L'autorità trasmittente deve esprimere il proprio parere, favorevole o contrario che sia, in merito all'oggetto della richiesta ed ai motivi addotti per giustificarla.

4. Qualunque militare può presentarsi direttamente:

— ai propri superiori fino al comandante di compagnia o reparto corrispondente, per qualsiasi giustificato motivo;

— a qualsiasi superiore fino al comandante di corpo, per gravi ed urgenti motivi;

— all'autorità competente o a qualsiasi superiore, in casi di urgenza che interessino la sicurezza del reparto o quando si tratti di salvare vite umane in pericolo o quando sia in gioco la sicurezza dello Stato.

In ogni caso l'inferiore deve riferirne, appena possibile, al superiore per il cui tramite avrebbe dovuto corrispondere in via normale.

5. Gli ufficiali generali ed ammiragli possono conferire direttamente con qualsiasi superiore; possono altresì chiedere di conferire direttamente con il Ministro per la Difesa.

Tutti gli altri militari possono chiedere di far pervenire al Ministro per la Difesa un plico chiuso, solo però se si tratti di questioni private.

6. Il superiore incaricato di un'ispezione può notificare — mediante apposito ordine del giorno del corpo ispezionato — che è consentito a tutti i militari del corpo di conferire con lui.

7. Al militare che debba allontanarsi dalla sede per conferire — per motivi privati — con un superiore, è concessa, se non ostino esigenze di servizio,, una licenza di durata sufficiente allo scopo.

8. Il militare che fa pervenire per via indiretta ad un superiore richieste, rapporti, istanze, raccomandazioni o sollecitazioni commette grave mancanza disciplinare.

Capo IV: Reclami e modo di presentarli

41. (*Facoltà di avanzare reclami*). — 1. Il militare che si crede leso nei propri diritti può presentare reclamo anche nei confronti di un superiore. Se il reclamo si riferisce ad un ordine o ad una punizione, esso può essere presentato solo dopo aver eseguito l'ordine o scontata la punizione.

Il reclamo deve essere diretto per via gerarchica all'autorità immediatamente superiore a quella nei confronti della quale si reclama.

Ad autorità superiore in ispezione il reclamo può essere presentato o esposto direttamente, secondo le modalità stabilite dalla stessa autorità.

2. Il reclamo diretto al comandante di corpo può essere scritto o verbale; quello diretto ad autorità superiore deve essere scritto.

Il superiore non può ricusare di trasmettere il reclamo di un proprio inferiore. Deve su di esso esprimere il proprio parere e fare le poprie osservazioni; inoltre, qualora ravvisi la necessità di fare indagini che possano ritardare l'ulteriore trasmissione del reclamo, deve darne avviso, per via gerarchica, all'autorità cui il reclamo è diretto ed al militare che lo ha presentato.

Costituisce mancanza disciplinare la presentazione di reclami formulati in termini sconvenienti e non rispettosi.

Il superiore che giudica in merito ad un reclamo notifica al ricorrente le proprie decisioni per la stessa via gerarchica per la quale il reclamo gli è pervenuto.

3. Il reclamo diretto al comandante di corpo o ad autorità ad esso superiore non può essere presentato prima che siano trascorse ventiquattro ore dall'avvenimento che lo ha determinato.

4. Il termine per la presentazione di reclami avverso punizioni disciplinari è di trenta giorni da quello in cui l'interessato ha scontato la punizione.

5. Il reclamante che non resti pago della decisione del superiore al quale ha diretto il reclamo può rivolgere nuovo reclamo al superiore gerarchico immediatamente più elevato in grado e così successivamente fino al Ministro per la Difesa.

Il termine per la presentazione del nuovo reclamo è di trenta giorni dalla data in cui fu notificato l'esito del precedente reclamo.

6. La presentazione di un reclamo manifestamente infondato costituisce mancanza disciplinare, così come la frequenza nel presentare reclami per futili motivi.

7. Commette grave mancanza disciplinare chiunque presenti un nuovo reclamo per lo stesso fatto allo stesso superiore, salvo che possa produrre nuovi e sostanziali elementi per un diverso giudizio.

42. (*Divieto di reclami o domande collettivi*). — 1. I reclami o le domande, scritti o verbali, devono essere esclusivamente individuali e presentati da un militare solo.

2. Costituisce mancanza disciplinare:

— la presentazione di reclami o domande, scritti o verbali, da parte di due o più militari, anche separatamente ma previo accordo;

— la presentazione di reclami o domande, scritti o verbali da parte di un militare per conto di altri.

La mancanza disciplinare deve essere considerata di maggiore gravità quando i reclami o le domande di cui sopra riguardino questioni specificatamente attinenti alla disciplina.

Le violazioni che raggiungono gli estremi di reato sono punite dalla legge penale militare.

3. In ogni caso, reclami o domande collettive non sono presi in considerazione.

43. (*Attività privata, accettazione di compensi e di ricompense estere*). — 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente è inibito l'esercizio delle attività private indicate negli artcoli 16 e 12 delle rispettive leggi di stato.

2. Salvo casi previsti da disposizioni speciali, gli altri militari in servizio debbono astenersi da attività lavorative private.

3. Ai militari di carriera e agli altri militari in attività di servizio è vietato intervenire con interesse personale nei rapporti fra lo Stato e i privati e accettare doni o compensi di qualsiasi genere, quand'anche il fatto non costituisca reato di interesse privato in atti d'ufficio.

4. I militari di carriera e gli altri militari in attività di servizio non possono accettare da Potenze estere, senza il consenso del Ministero della Difesa, doni, pensioni o cariche di qualsiasi sorta.

Possono accettare decorazioni da Potenze estere, ma, per potersene fregiare, devono avere l'autorizzazione del Capo dello Stato. In circostanze eccezionali o per ragioni di convenienza internazionale, possono fregiarsene anche prima di aver ottenuto tale autorizzazione.

44. (*Rilascio di certificati o dichiarazioni varie*). — 1. È vietato a qualunque militare di rilasciare o firmare attestati o dichiarazioni per fatti o condotta di altri militari, su semplice richiesta degli interessati e senza autorizzazione delle competenti autorità.

Coloro che abbiano interesse ad addurre la testimonianza di altri militari — specialmente a sostegno di reclami — debbono limitarsi a segnalarne i nominativi, perchè l'autorità competente possa provvedere a richiedere le relative dichiarazioni.

2. È vietato altresì a tutti i militari rilasciare dichiarazioni di qualsiasi genere che, direttamente o indirettamente, possano essere utilizzate per pubblicità.

45. (*Liberalità e sottoscrizioni collettive*). — 1. Sono proibite le liberalità e le elargizioni del proprio, di qualunque specie esse siano, per tutto quanto possa concernere il servizio.

2. Non sono ammesse, salvo il caso di autorizzazione ministeriale, sottoscrizioni di carattere collettivo, per quanto rispettabile possa esserne lo scopo. Anche quando le sottoscrizioni vengano autorizzate dal Ministero, non debbono essere esercitate pressioni di sorta e non possono essere anticipate somme dalla Amministrazione militare.

3. Il concorso ad iniziative di beneficienza o di pubblica sottoscrizione deve essere sempre mantenuto nell'ambito strettamente volontario e personale.

4. È vietata l'offerta e l'accettazione di doni collettivi.

In caso di manifestazioni collettive di sentimento — rallegramenti, auguri, condoglianze — è data facoltà al comandante di corpo di autorizzare spese collettive, purchè contenute in limiti modesti e

ripartite, in proporzione degli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione.

Quando un militare si allontana dal corpo, è consentita, a titolo di ricordo, l'offerta di doni collettivi di scarso valore venale (es. fotografie, pergamene, medaglie, ecc.).

5. È consentito ai militari di dare pranzi o trattenimenti come manifestazione del corpo al quale appartengono; occorre però che essi siano di volta in volta autorizzati dal comandante di corpo.

La spesa relativa sarà ripartita secondo i criteri indicati nel precedente par. 4.

46. (*Partecipazione ad associazioni*). — 1. I militari non possono appartenere:

— ad associazioni i cui fini o la cui attività non siano compatibili con gli obblighi del giuramento prestato, o possano costituire ostacolo alla rigorosa osservanza della disciplina;

— ad associazioni di cui l'attività e la composizione o i nomi degli associati siano in tutto o in parte segreti;

— ad associazioni paramilitari.

2. La costituzione di associazioni o circoli tra militari è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della Difesa.

47. (*Attività politica*). — 1. Ai militari in attività di servizio è fatto divieto di svolgere attività o propaganda a favore o contro partiti o candidati politici.

Tale divieto è sospeso in caso di accettazione di una candidatura alle elezioni politiche o amministrative; in questo caso l'attività del candidato dovrà essere svolta in abito civile e al di fuori dell'ambiente militare.

2. Nell'esercizio del diritto di voto il militare in attività di servizio deve serbare contegno corretto e dignitoso.

Nell'assistere a manifestazioni politiche, deve mantenersi riservato e corretto, astenendosi da qualunque atto che sia in contrasto con l'obbligo di restare al di fuori delle competizioni di parte.

48. (*Pubbliche manifestazioni del pensiero*). — 1. Il militare in servizio permanente e gli altri militari in attività di servizio possono trattare, a mezzo della stampa, qualsiasi argomento di carattre non riservato, senza chiedere preventiva autorizzazione; devono, però, riflettere sulla responsabilità che assumono e quindi, attenendosi alle norme e allo spirito della disciplina, devono contenere i propri giudizi in un riserbo tanto più prudente quanto maggiori sono l'importanza e la delicatezza della materia trattata.

Essi non possono pubblicare dati e notizie di carattere riservato o desunti da documenti riservati o trattare argomenti concernenti la difesa dello Stato senza la preventiva autorizzazione.

Quando trattano argomenti di diretto interesse militare, devono firmare col proprio nome, accompagnato o no dall'indicazione del grado. È invece loro vietato di firmare genericamente col solo grado o con la sola categoria (per es.: un ufficiale, un sergente, un aviere) perchè con ciò non solo rimarrebbero nell'anonimo, ma verrebbero

ad addossare ad una determinata categoria responsabilità che devono restare esclusivamente individuali e definite.

2. Il militare in servizio permanente e gli altri militari in attività di servizio possono, previa autorizzazione, tenere conferenze in pubblico, con i criteri e le limitazioni previste per le pubblicazioni a stampa.

L'autorizzazione deve essere richiesta per via gerarchica. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'argomento della conferenza e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta.

3. Le autorizzazioni anzidette sono concesse dai Comandanti militari territoriali di Regione per l'Esercito, e dalle corrispondenti, Autorità per la Marina e l'Aeronautica; per i militari imbarcati, dai Comandi in capo di Forze navali.

4. Le norme sulle pubblicazioni a stampa valgono anche per le interviste e quelle sulle conferenze valgono per i discorsi, le trasmissioni radio e televisive, le cinematografie e simili.

49. (*Matrimonio dei militari*). — 1. Il militare per contrarre matrimonio deve attenersi alle particolari norme stabilite dalle leggi e regolamenti in vigore.

2. Contratto matrimonio, il militare in servizio permanente e gli altri militari in attività di servizio debbono darne sollecita comunicazione all'autorità da cui dipendono.

3. Gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente devono porre particolare cura nella scelta della sposa, tenendo presente l'ambiente del quale la sposa stessa verrà a far parte.

50. (*Qualifiche militari apposte al nome*). — 1. Nei documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in relazioni di servizio il nome del militare deve essere accompagnato dall'indicazione del grado, arma o corpo.

2. Ai militari è vietato l'uso, sia verbalmente sia in documenti o carte da visita, di indicazioni di cariche non più rivestite.

È vietato altresì usare qualifiche generiche, come « ufficiale dell'Esercito, o della Marina, o dell'Aeronautica », « sottufficiale dell'Esercito, ecc. », o citare titoli accademici o di studio omettendo la qualifica militare.

TITOLO III

MILITARI IN PARTICOLARE DESTINAZIONE O ASSENTI DAL SERVIZIO

CAPO I: MILITARI IN PARTICOLARE DESTINAZIONE IN ASPETTATIVA O SOSPESI DALL'IMPIEGO

51. (*Militari in servizio presso enti estranei alla Forza armata di appartenenza*). — 1. I militari di una Forza armata destinati a prestare servizio presso comandi o enti interforze o di altra Forza armata dipendono disciplinarmente da tali comandi o enti.

Per i militari destinati presso comandi o enti internazionali si applicano apposite disposizioni.

2. I militari destinati presso enti non militari hanno duplice dipendenza:

— di servizio, derivante dalla destinazione;

— disciplinare, dall'autorità militare di volta in volta indicata.

52. (*Ufficiali e sottufficiali in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego*). — 1. Gli ufficiali in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego dipendono, salvo diversa designazione del Ministero:

— se ufficiali generali o ammiragli, dal Ministero della Difesa;

— se ufficiali superiori o inferiori, dal Comando militare territoriale di Regione o dal Comando di Regione aerea nel cui territorio risiedono o dal Comando in capo di Dipartimento militare marittimo di ascrizione.

2. I sottufficiali in aspettativa o sospesi dall'impiego dipendono dai comandi o enti designati da ciascuna Forza armata.

Capo II: Militari ammalati

53. (*Ammalati in sede di servizio*). — 1. L'ufficiale che si ammala deve informare subito, con un mezzo qualsiasi, il superiore immediato.

Se è comandante di presidio, deve informare anche il Comando militare territoriale di Regione (o comando corrispondente per la Marina e l'Aeronautica) indicando chi assume il comando di presidio in sua vece.

Il comandante di presidio e il comandante di corpo devono informare della loro malattia anche l'ufficiale destinato a sostituirli.

Qualora l'ammalato sia ufficiale generale o ammiraglio oppure comandante di corpo, l'autorità che riceve la comunicazione di malattia deve informare il Ministero se la malattia riveste carattere di gravità o di prevista lunga durata.

2. Il sottufficiale, il graduato e il militare semplice che per malattia sia impedito di prestare servizio è obbligo ad informare prontamente il superiore immediato.

3. Al termine della malattia il militare deve presentarsi al superiore immediato se questi trovasi sul posto, altrimenti deve informarlo per iscritto o con altro mezzo idoneo.

4. Il comandante di corpo, tramite il dirigente del Servizio sanitario deve seguire, in ogni caso, il decorso della malattia anche ai fini di eventuali provvedimenti medico-legali.

5. Quando un militare infermo (o per esso i suoi familiari) richiede i conforti della sua religione, i ministri di questa devono essere chiamati ad assisterlo.

6. L'ufficiale o il sottufficiale che, per motivi di salute, ritenga di non essere in grado di ricevere altra destinazione ha l'obbligo di farlo presente prontamente all'autorità dalla quale dipende.

54. (*Ammalati in licenza*). — Il militare che stando in licenza si ammali e preveda di non poter rientrare al corpo al termine della licenza stessa, deve:

— se ufficiale o sottufficiale, darne immediata notizia all'autorità dalla quale dipende e informarne l'autorità alla quale si è presentato o ha notificato la sua presenza all'arrivo in licenza;

— se graduato o militare semplice, darne immediata notizia all'autorità alla quale si è presentato all'atto dell'arrivo in licenza; questa provvederà a farlo visitare ed eventualmente a farlo ricoverare in ospedale, dandone subito comunicazione all'autorità dalla quale il militare dipende.

55. (*Ricoverati in luogo di cura*). — 1. Durante la permanenza in luogo di cura, il militare ammalato dipende disciplinarmente:

— dal direttore del luogo di cura, se ricoverato in stabilimento sanitario militare;

— dal comando nel cui territorio si trova la località (o altro comando o ente designato da ciascuna Forza armata), se ricoverato in ospedale civile, oppure se di grado superiore al direttore dello stabilimento sanitario militare.

2. Per la concessione della licenza di convalescenza, si applicano le disposizioni contenute negli appositi regolamenti di ciascuna Forza armata.

56. (*Morte di un militare*). — 1. In caso di morte di un militare il comandante del corpo provvede a:

— avvisare, nel modo più opportuno, i famigliari del defunto;

— effettuare le comunicazioni prescritte dalle norme in vigore presso ciascuna Forza armata;

— far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino presso il corpo;

— far ritirare gli oggetti ed i documenti di pertinenza dell'Amministrazione che si trovassero in possesso del militare al momento del decesso;

— prendere, circa gli averi del defunto, le disposizioni indicate nei regolamenti amministrativi.

2. Qualora il decesso avvenga nella sede di servizio e sempre che non vi siano sul posto famigliari del defunto in grado di provvedervi, il comandante di corpo provvede altresì a:

— far eseguire le notificazioni prescritte dalla legge sullo stato civile;

— far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino nel suo alloggio sia militare che privato.

3. La salma di un militare deceduto per morte violenta non deve essere rimossa prima che siasi proceduto alla visita giudiziaria a tenore di legge.

4. In caso di disgraziato accidente, il comandante del corpo dispone per l'inchiesta tecnica-disciplinare e per gli altri provvedimenti previsti dalle apposite norme.

5. In tempo di guerra e presso le truppe in campagna, si osservano, per gli atti di stato civile, le disposizioni contenute in proposito nel regolamento sul « Servizio in guerra ».

6. Qualora un militare muoia in località fuori della sua sede di servizio, l'autorità militare avente giurisdizione sulla località deve informarne l'autorità da cui il militare dipende.

7. Se il decesso avviene a bordo di unità della Marina militare o su aerodina militare, si applicano le disposizioni previste dagli appositi regolamenti.

Capo III: Libera uscita, permessi, licenze

57. (*Libera uscita*). — 1. I sergenti maggiori, i sergenti, i graduati ed i militari semplici fruiscono di libera uscita secondo turni ed orari stabiliti in relazione alle necessità di servizio o alle norme in vigore per la propria Forza armata.

2. I militari di cui al precedente paragrafo non possono oltrepassare, in libera uscita, i limiti del presidio senza averne ottenuta regolare autorizzazione.

Gli ufficiali e i marescialli possono uscire dai limiti del presidio; non possono però pernottare fuori di tali limiti senza autorizzazione. Eccezionalmente il comandante del presidio può limitare anche per le ore diurne la facoltà degli ufficiali e dei marescialli di oltrepassare quei limiti.

58. (*Permessi*). — 1. A tutti i militari possono essere concessi permessi di durata non superiore alle 24 ore, da fruire anche fuori dei limiti del presidio.

2. Possono pernottare fuori caserma, se liberi dal servizio:

— gli ufficiali e i marescialli; quelli imbarcati, se celibi, devono richiedere il permesso di volta in volta;

— i sergenti maggiori e i sergenti, se ammogliati e con la famiglia acquisita residente nella loro sede di servizio; in caso diverso devono ottenere il permesso di volta in volta;

— i graduati e i militari semplici vincolati a ferme speciali o richiamati, sempre che ammogliati e con la famiglia acquisita residente nella loro sede di servizio previa autorizzazione.

3. Ai sergenti maggiori e ai sergenti che alloggiano in caserma possono essere concessi permessi che consentano la ritirata oltre l'orario per essi stabilito.

La stessa concessione può essere fatta di volta in volta, a titolo di premio, ai graduati e ai militari semplici.

59. (*Rientro immediato dalla libera uscita o dal permesso*). — Tutti i militari in libera uscita o in permesso debbono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo o negli aeroporti non solamente quando il rientro venga ordinato con qualsiasi mezzo dalle autorità superiori, ma altresì di propria iniziativa quando improvvise circostanze facciano ritenere che ciò sia necessario.

60. (*Licenze*). — 1. La licenza è la facoltà data al militare di allontanarsi per oltre 24 ore dal corpo cui appartiene.

La licenza lascia libero il militare da ogni servizio.

2. Le disposizioni sulle licenze sono stabilite da apposito regolamento.

Capo IV: Militari prigionieri di guerra

61. (*Norme generali*). — 1. Nella deprecabile ipotesi che, dopo aver esaurito ogni estremo mezzo di difesa, cada prigioniero, il militare deve comportarsi con dignità e forza d'animo.

Egli deve evitare che documenti aventi carattere di riservatezza cadano in mano del nemico: deve pertanto provvedere alla loro rapida distruzione con ogni mezzo.

2. Il militare prigioniero di guerra deve attenersi alle convenzioni internazionali che regolano la condizione di prigionia di guerra e chiederne l'applicazione.

3. Il prigioniero di guerra non solo deve rifiutarsi di fornire qualsiasi informazione o precisazione di carattere militare, ma deve anche astenersi dal dare semplici notizie che, pur sembrando di nessuna importanza, potrebbero invece, riunite con altre, fornire al nemico elementi utili ai fini della condotta delle operazioni.

Il prigioniero di guerra tenga presente che, secondo le convenzioni internazionali, egli ha il diritto di rifiutarsi di dare notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalità strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e numero di matricola.

4. Nella convivenza con altri prigionieri di guerra, il militare deve ispirare il proprio comportamento ai sentimenti di cameratismo e di generosità che sono nobile tradizione delle forze armate.

5. Il superiore, in caso di cattura, deve conservare integra la solidarietà morale con i dipendenti dei quali divide le sorti, e deve anche resistere, nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali, ai tentativi eventualmente fatti dal nemico di rompere i vincoli disciplinari con gli inferiori.

62. (*Vincoli disciplinari e penali del prigioniero di guerra*). — 1. Il prigioniero di guerra rimane sempre soggetto alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni della legge penale militare italiana.

2. I militari che rivestono un grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità anche dopo la cattura. Il più elevato in grado o più anziano di essi assume il comando nell'ambito del campo e del gruppo dei prigionieri di guerra.

Non è consentito sottrarsi a questa responsabilità di comando.

63. (*Dipendenza disciplinare dei militari in congedo*). — 1. I militari in congedo dell'Esercito e dell'Aeronautica dipendono disciplinarmente dagli enti militari presso i quali sono in forza.

Per i militari in congedo della Marina tale dipendenza è stabilita come segue:

— ammiragli e gradi corrispondenti dal Ministero della Difesa (Marina);

— tutti gli altri militari: dai Comandi militari marittimi autonomi nella cui giurisdizione essi risiedono.

2. I militari in congedo sono considerati in servizio agli effetti disciplinari, quando indossano l'uniforme oppure quando:

— a loro domanda e per autorizzazione del comandante del presidio o di altra autorità militare frequentano corsi di istruzione militare, oppure intervengono a esercitazioni di qualunque specie, per la durata di ciascuna lezione o esercitazione;

— sono ammessi a cure presso uno stabilimento sanitario militare.

64. (*Doveri del militare in congedo*). — 1. L'ufficiale in congedo deve:

— indicare la propria residenza e il proprio recapito all'autorità militare da cui dipende e notificare alla stessa gli eventuali successivi cambiamenti;

— rispondere prontamente alle eventuali chiamate delle autorità militari e alle richieste di dati e notizie.

2. Il sottufficiale, il graduato e il militare semplice in congedo illimitato devono attenersi alle norme riportate sul foglio di congedo.

65. (*Espatrio del militare in congedo*). —Il militare in congedo che intende recarsi all'estero deve attenersi alle prescrizioni stabilite dalle norme in vigore.

66. (*Uso della qualifica militare in documenti, pubblicazioni o carte da visita*). —Il militare in congedo che intende usare la propria qualifica militare in documenti, pubblicazioni o carte da visita deve sempre indicare, oltre al grado, la categoria cui appartiene.

67. (*Pubbliche manifestazioni del pensiero*). — 1. Il militare in congedo, nel trattare argomenti militari a mezzo della stampa, conferenze in pubblico, interviste, discorsi, trasmissioni radio e televisive, cinematografiche e simili, ha il dovere di tener presenti gli obblighi inerenti alla sua qualità di appartenente alle Forze armate, nonchè quelli imposti dalla legge che tutela il segreto militare.

2. La responsabilità che il militare in congedo si assume nelle anzidette circostanze diventa maggiore allorchè si qualifica col grado rivestito nelle Forze armate.

68. (*L'uso dell'uniforme da parte dei militari in congedo*). — 1. Gli ufficiali e i sottufficiali in congedo sono autorizzati a indossare l'uniforme soltanto:

— per ragioni di servizio regolarmente comprovate volta per volta da un documento da rilasciarsi dalla competente autorità;

— nelle ricorrenze solenni (quando per gli ufficiali e sottufficiali della propria arma o corpo è prescritto l'uso della grande uniforme);

— quando, per invito dell'autorità militare, partecipano a riviste o commemorazioni o altre cerimonie o feste;

— ogni altra volta che ricorrano giustificati motivi, previa autorizzazione scritta del comandante del presidio, ovvero (nel caso che questi sia di grado inferiore) del comandante militare territoriale competente. L'autorizzazione non è richiesta per gli ufficiali generali e ammiragli e i colonnelli e capitani di vascello.

2. L'uniforme può portarsi solo in luoghi e occasioni in cui il rispetto ad essa dovuto non possa comunque essere menomato.

È vietato al militare in congedo di indossarla nell'esercizio della propria arte o professione.

3. È vietato indossare l'uniforme presenziando a manifestazioni o riunioni di carattere politico.

4. L'inosservanza delle suddette disposizioni forma oggetto di provvedimenti disciplinari indipendentemente dalle eventuali sanzioni previste dalla legge penale per l'uso indebito di uniformi e distintivi.

5. Gli ufficiali e i sottufficiali in congedo, quando indossano l'uniforme, debbono attenersi alle prescrizioni in vigore per i militari in servizio.

6. I militari in congedo, in occasione di raduni, riviste, festività militari, ecc., possono, in seguito ad autorizzazione dell'associazione di arma cui appartengono, indossare il copricapo della propria arma o specialità.

TITOLO IV
RICOMPENSE DISTINZIONI ONORIFICHE ONORIFCIENZE

CAPO I: RICOMPENSE MILITARI

69. (*Norme generali*). — 1. La maggior soddisfazione per il militare deve essere quella che proviene dalla coscienza di avere compiuto il proprio dovere, perciò in qualunque circostanza, sia in pace sia in guerra, tale elevato sentimento deve essere la sola guida delle sue azioni, anche quando queste dovessero rimanere ignorate.

2. Non è buon militare colui che opera mosso esclusivamente dalla speranza di ricompense.

Mentre il sentimento puro ed elevato del dovere mantiene salda la compagine delle Forze armate, lo smodato desiderio di ricompense fa nascere invidie e distrugge il cameratismo.

3. È tuttavia naturale e legittimo il compiacimento che il militare prova nel vedere apprezzate dai superiori le proprie azioni e, soprattutto, nel constatare che per esse egli acquista maggiore stima e considerazione.

Pertanto, il superiore, oltre che esigere dai dipendenti la scrupolosa osservanza dei propri doveri, ha altresì l'obbligo di mettere in giusto rilievo le azioni meritevoli da essi compiute e di proporne adeguata ricompensa.

4. L'uso opportuno delle ricompense costituisce, per il superiore, un potente mezzo per elevare lo spirito militare, infondere la giusta emulazione, mantenere salda la disciplina.

È un mezzo, però, che va adoperato con tatto e con criterio, affinchè conservi tutto il suo valore morale e la sua efficacia.

5. Al militare possono essere conferite le seguenti ricompense militari:

a) ricompense al valor militare;
b) ricompense al valor di marina e al valor aeronautico;
c) ricompense per merito di guerra;
d) ricompense per meriti speciali ed eccezionali:
e) ricompense per lodevole comportamento.

6. La concessione delle ricompense di cui sopra è regolata da apposite leggi e da disposizioni particolari. Tali disposizioni per quanto riguarda il lodevole comportamento sono contenute nell'art. 74.

7. L'uso delle insegne metalliche, dei relativi nastrini e segni distintivi è obbligatorio; esso è disciplinato dai regolamenti sull'uniforme.

70. (*Ricompense al valor militare*). — Le ricompense al valor militare sono:

— Ordine militare d'Italia (nelle cinque classi di cavaliere di gran croce, grande ufficiale, commendatore, ufficiale e cavaliere);
— medaglia d'oro al valor militare;
— medaglia d'argento al valor militare;
— medaglia di bronzo al valor militare;
— croce di guerra al valor militare.

71. (*Ricompense al valor di marina e al valor aeronautico*). — 1. Le ricompense al valor di marina sono:

— medaglia d'oro;
— medaglia d'argento;
— medaglia di bronzo.

2. Le ricompense al valor aeronautico sono:

— medaglia d'oro;
— medaglia d'argento;
— medaglia di bronzo.

72. (*Ricompense per merito di guerra*). — Le ricompense per merito di guerra sono:

— promozione per merito di guerra;
— avanzamento per merito di guerra;
— trasferimento e nomina nel servizio permanente per merito di guerra;
— concessione di rafferma per merito di guerra.

73. (*Ricompense per meriti speciali ed eccezionali*). — Le ricompense per meriti speciali ed eccezionali sono:

— avanzamento per meriti eccezionali;
— promozione straordinaria per benemerenze di istituto (per sottufficiali dei carabinieri);
— medaglia di benemerenza marinara;
— medaglia commemorativa di imprese aeronautiche.

74. (*Ricompense per lodevole comportamento*). — 1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento in servizio sono:

— encomio solenne;
— encomio semplice.

2. L'encomio solenne consiste nella lode pubblicata nell'ordine del giorno del corpo, di unità e comandi superiori per ordine dell'autorità che tributa la lode stessa.

L'encomio solenne è tanto più importante quanto più ne è estesa la pubblicazione; tale estensione deve pertanto essere commisurata al merito del fatto cui l'encomio solenne si riferisce.

L'autorità militare che concede l'encomio ne detta la motivazione e stabilisce se essa debba essere pubblicata nell'ordine del giorno del proprio comando ovvero soltanto su quello di alcuni comandi dipendenti.

La motivazione viene trascritta sui documenti personali del militare cui è stato conferito l'encomio solenne.

L'encomio solenne può essere tributato da autorità non inferiore al comandante di corpo.

4. L'encomio semplice consiste nella lode data dal superiore all'inferiore, sia verbalmente sia per iscritto, per un atto speciale compiuto ovvero per particolare diligenza o intelligenza esplicata nello adempimento dei suoi doveri o nella esecuzione di un ordine.

In casi particolari, previsti da apposite disposizioni, l'encomio semplice può essere trascritto nei documenti personali dell'encomiato.

L'encomio semplice può essere tributato anche collettivamente.

Capo II: Distinzioni onorifiche militari

75. (*Generalità*). — 1. Il militare, per benemerenze di guerra o di ordine vario, può essere insignito di particolari distinzioni onorifiche.

2. La concessione delle varie distinzioni onorifiche è regolata da apposite leggi e disposizioni.

76. (*Distinzioni onorifiche di guerra*). — Le distinzioni onorifiche di guerra sono:

— croce al merito di guerra;
— medaglie di benemerenza per i volontari di guerra;
— medaglie commemorative di campagne di guerra;
— distintivi d'onore per mutilati e feriti in guerra;
— distintivo d'onore per gli orfani di guerra;
— gli altri distintivi previsti da disposizioni particolari.

77. (*Distinzioni onorifiche di ordine vario*). — Le distinzioni onorifiche di ordine vario sono:

— medaglia mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare;
— medaglia al merito di lungo comando nell'Esercito;
— medaglia per lunga navigazione marittima;
— medaglia per lunga navigazione aerea;
— croce per anzianità di servizio;
— distintivi d'onore per i mutilati e feriti in servizio;
— gli altri distintivi previsti da disposizioni particolari.

Capo III: Ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze civili ed estere

78. (*Ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze civili*). — 1. Il militare può anche ottenere le ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze civili previste per gli altri cittadini.

2. Il militare cui sono conferiti i suddetti riconoscimenti da autorità diversa dal Ministro per la difesa deve inoltrare, per via gerarchica, i relativi diplomi al Ministero della Difesa per le opportune trascrizioni sui documenti personali.

79. (*Ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze concesse da Stati esteri e Organismi internazionali*). — 1. Il militare può ricevere ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze di Stati esteri e di organismi internazionali.

2. Il militare cui sono conferiti i riconoscimenti di cui al par. 1 deve inoltrare, per via gerarchica, i relativi diplomi al Ministero della Difesa per le opportune trascrizioni sui documenti personali.

Qualora non esistano disposizioni in merito, il Ministero della Difesa adotta, di volta in volta, le decisioni necessarie.

3. Le insegne, i nastrini e i distintivi relativi ai riconoscimenti previsti nel presente articolo e per i quali sia stata già ottenuta, ai sensi dell'articolo 43, l'autorizzazione a fregiarsene, possono essere portati, salvo che non sia altrimenti disposto, unicamente nelle speciali circostanze nelle quali si renda onore a persone o a fatti dello Stato o dell'Organismo internazionale concedente.

Titolo V
PUNIZIONI DISCIPLINARI

Capo I: Norme generali

80. (*Principi fondamentali*). — 1. È dovere del superiore mantenere salda la disciplina. A questo fine, egli deve svolgere costante opera di educazione e di persuasione sì da prevenire le mancanze. Quando necessario, non deve esitare, però, a reprimere ogni infrazione con azione ferma e risoluta.

Tanto più efficace sarà la punizione quanto più sarà pronta.

2. La punizione disciplinare ha, soprattutto, valore morale: essa non lede la dignità del punito.

Dà prova di maturità di carattere il militare che, avendo commesso una mancanza, comprende la necessità che essa sia repressa.

3. La punizione può essere intimata da qualsiasi superiore, in relazione al grado rivestito, all'atto in cui rileva la mancanza; viene inflitta, secondo le norme stabilite nel successivo art. 82, soltanto dal superiore cui compete; questi ne fissa la specie, la durata e la motivazione.

4. Nell'intimare la punizione, il superiore deve mantenere contegno fermo e sereno; non deve essere mosso da risentimento personale, nè usare modi scorretti.

5. Il superiore deve evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre che sia possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento.

Tranne casi eccezionali che impongano immediatamente repressione, il superiore non deve intimare punizione davanti ad inferiori del militare che ha mancato. Non deve nemmeno intimare punizioni in conseguenza di mancanze già deferite al superiore cui compete di infliggere la punizione o per le quali si stia indagando d'ordine di un superiore.

Deve astenersi altresì dall'intimare punizioni in presenza di un suo superiore, salvo che non sia da questo autorizzato.

6. Il superiore prima di intimare una punizione, deve, di massima, considerare se il militare che ha mancato ne aveva oppur no l'intenzione.

7. Nessuna punizione può essere inflitta senza che siano sentite e vagliate le giustificazioni del militare che ha mancato.

8. Il superiore cui compete infliggere la punizione - e quindi fissarne specie, durata e motivazione - deve comunque:

— tener conto dei precedenti di servizio e disciplinari, nonchè delle condizioni di grado, di età e di anzianità del punito;

— colpire con maggior rigore le mancanze che intaccano, sia pur lievemente, la lealtà e la dirittura morale, nonchè i casi di recidività e le mancanze commesse in presenza di altri militari;

— infliggere al più elevato in grado o più anziano, tra i militari implicati nella stessa mancanza, la sanzione più severa.

La motivazione dev'essere redatta in forma sintetica e chiara: occorre porre ogni cura affinchè la mancanza risulti esattamente configurata.

9. Una punizione data ingiustamente si risolve in grave danno per la disciplina.

Con i giovani nuovi alla vita militare, il superiore deve tener presente che una punizione data a chi, ancora inesperto, non è bene a conoscenza dei suoi doveri, provoca scoraggiamento ed errata concezione della disciplina. Deve ricorrere, pertanto, alla persuasione, ritardando finchè possibile la prima punizione.

10. Il superiore non consideri esaurita la funzione disciplinare con la punizione inflitta, ma ne tragga argomento per svolgere intensa azione educatrice nei riguardi del militare che ha mancato e del reparto intero.

81. (*Infrazioni soggette a punizioni disciplinari*). — 1. Sono punite, a norma del presente Regolamento:

— le infrazioni ai regolamenti militari;

— le negligenze nell'adempimento del proprio dovere;

— le irregolarità nella condotta privata, specie quando offendano il decoro del grado e dell'uniforme.

2. Le punizioni più lievi sono inflitte per mancanze di scarso rilievo; quelle più gravi per mancanze che abbiano arrecato danno alla disciplina oppure nei casi di recidività.

Sono considerate particolarmente gravi le mancanze commesse in concorso con inferiori.

Le irregolarità nella con dotta privata rivestono tanta maggior gravità quanto più elevato è il grado di chi le commette.

3. Quando vengono commesse infrazioni previste e punite dalla legge penale, salva la facoltà concessa dalla legge di non chiedere, per taluni reati, il procedimento penale, o di adottare i provvedimenti precauzionali stabiliti dalla legge stessa, resta sospesa ogni azione disciplinare fino alla definizione del procedimento penale.

Definito il procedimento penale, si fa luogo alla azione disciplinare, salvo il caso di assoluzione con la formula « per non aver commesso il fatto » o « perchè il fatto non sussiste » sempre che non siano emersi fatti o circostanze che incidano sulla disciplina.

82. (*Autorità competente e procedura da seguire nell'infliggere punizioni disciplinari*). — 1. Qualsiasi superiore che rileva una mancanza disciplinare non solo deve intervenire prontamente, ma è tenuto, secondo i casi, a darne comunicazione o farne rapporto al comandante di corpo cui appartiene il militare che ha commesso la mancanza. Nel rapporto deve essere esposto succintamente il fatto che costituisce la mancanza.

Quando le circostanze lo richiedano, deve intimare senz'altro;

— agli ufficiali e ai marescialli, di costituirsi agli arresti;

— ai sergenti maggiori e sergenti, di costituirsi in sala di punizione;

— ai graduati e militari semplici, di costituirsi in camera di punizione o di rientrare nella propria caserma, restandovi consegnati.

Il militare in servizio con specifica consegna non può essere distolto dal servizio stesso; il superiore che rileva la mancanza deve limitarsi ad inviare, nel più breve tempo possibile, comunicazione o rapporto all'autorità da cui il militare dipende.

2. Il comandante di corpo da cui dipende il militare che ha commesso una mancanza è il solo competente a infliggere punizioni, salvo quanto disposto dagli artt. 87 e 94 e salve le eccezioni di cui ai par. 7, 8 e 9 del presente articolo e agli artt. 84, 90, 91, n. 2, 93, n. 5, 97, 98, n. 2, e 99, n. 4.

3. Il comandante di corpo e le altre autorità indicate negli articolo e paragrafi soprarichiamati infliggono le punizioni di propria iniziativa o in base a rapporto scritto di un superiore del militare da punire.

4. Gli arresti, la sala o la camera di punizione, la consegna, intimati all'atto di una mancanza, durano fino al giorno successivo, durante il quale deve normalmente essere fissata la punizione. È però facoltà del superiore cui compete infliggere la punizione di prolungare in attesa di decisioni la durata suddetta, quando le circostanze lo richiedono.

5. Il superiore che rileva una mancanza commessa da un militare dipendente dal medesimo comandante di corpo da cui egli stesso dipende inoltra rapporto al comando di compagnia (o reparto corrispondente) o al comando, superiore a quello di compagnia, da cui dipende direttamente il militare che ha mancato. A bordo il rapporto viene presentato al comando della nave.

6. Se la mancanza è commessa da un militare dipendente da altro comandante di corpo, il superiore invia il rapporto, tramite il proprio comandante di corpo, a quello da cui dipende il militare da punire. Qualora il superiore si trovi fuori della propria sede, inoltra il rapporto tramite il locale comando di presidio. I comandanti di corpo, anche se di Forza armata diversa, comunicano direttamente tra di loro.

I generali e gli ammiragli inviano la comunicazione direttamente all'autorità da cui dipende il militare che ha commesso la mancanza, a meno che non infliggano direttamente la punizione, ai sensi del successivo par. 8.

7. L'ufficiale comandante di distaccamento, anche se non è già considerato comandante di corpo, ha sui militari dipendenti la stessa autorità disciplinare del comandante di corpo; non può però fissare la durata degli arresti.

Il comandante di distaccamento che non sia ufficiale deve limitarsi alle punizioni di rimprovero e di consegna. Eccezionalmente può anche intimare gli arresti, la sala o la camera di punizione, senza però fissarne la specie e la durata, che saranno stabilite dal comandante di corpo.

8. L'ufficiale generale o ammiraglio che constata personalmente la mancanza di un inferiore può, se lo ritiene opportuno, infliggere direttamente e immediatamente la punizione.

In tal caso l'ufficiale generale o ammiraglio dà diretta comunicazione del provvedimento preso alla autorità da cui il punito dipende.

9. L'ufficiale generale o ammiraglio da cui dipende direttamente, o tramite altro ufficiale generale o ammiraglio, il comandante di corpo cui compete punire il miltare che ha commesso la mancanza, può, se lo ritiene opportuno, avocare a sè la facoltà di infliggere la punizione.

10. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comandante di corpo sono inflitte dal superiore diretto. Restano salve le disposizioni dei par. 8 e 9.

11. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta al superiore dal quale il militare dipende all'atto della decsione stessa.

12. I militari comandanti o aggregati presso un reparto o ente, dipendono disciplinarmente da tale reparto o ente.

13. Il superiore che ha inflitto la punizione ne dà comunicazione scritta:

— all'autore del rapporto, se questi è ufficiale generale o ammiraglio;

— al comandante di corpo da cui l'autore del rapporto dipende, se questi non è ufficiale generale o ammiraglio;

— al comando del reparto o all'ente da cui dipende l'autore del rapporto, se si tratti di reparto o ente alle proprie dipendenze.

14. Tutte le punizioni, escluso il richiamo sono trascritte sui documenti personali con la motivazione.

Capo II: Punizioni per gli ufficiali

83. (*Specie delle punizioni*). — Le punizioni disciplinari per gli ufficiali sono:

a) *se in servizio*:
- — il richiamo;
- — il rimprovero;
- — gli arresti semplici;
- — gli arresti di rigore;
- — il rimprovero solenne;
- — le sanzioni disciplinari di stato.

b) *se in congedo*:
- — il richiamo;
- — il rimprovero;
- — il rimprovero solenne;
- — le sanzioni disciplinari di stato.

84. (*Richiamo*). — Il richiamo punisce lievi mancanze o omissioni causate da disattenzione o da dimenticanza, o lievi irregolarità nella vita privata.

È verbale, e può essere inflitto da qualsiasi superiore, senza obbligo di rapporto.

85. (*Rimprovero*). — Il rimprovero punisce lievi negligenze in servizio o recidività in leggere mancanze.

È inflitto per iscritto.

86. (*Arresti*). — 1. Gli arresti semplici sono inflitti per rilevanti negligenze in servizio, per trasgressione ai regolamenti o agli ordini, per recidività in lievi mancanze.

Essi possono avere la durata da 1 a 15 giorni; a bordo delle navi, da 1 a 10 giorni.

Sono inflitti per iscritto.

2. Gli arresti di rigore sono inflitti per rilevanti trasgressioni ai regolamenti o agli ordini, per recidività in mancanze già punite con gli arresti semplici, per infrazioni agli arresti semplici, per contegno non conforme alla dignità del grado, per condotta privata irregolare.

Essi possono avere la durata da 1 a 10 giorni; a bordo delle navi, da 1 a 7 giorni.

Sono inflitti per iscritto.

3. Gli arresti semplici possono essere sussidiari della punizione massima di rigore.

4. L'ufficiale cui sono stati intimati gli arresti deve informare subito (per iscritto, se non ha la possibilità di farlo a voce) il proprio superiore diretto.

Egli, in attesa delle dicisioni dell'autorità cui compete infliggere la punizione, deve considerarsi agli arresti semplici, salvo che non sia diversamente disposto, circa la continuazione degli incarichi di servzio, dal superiore che ha intimato la punizione.

5. L'ufficiale punito con gli arresti semplici continua a disimpegnare tutti i suoi incarichi di servizio; nelle ore libere dal servizio deve rimanere nel proprio alloggio o a bordo se imbarcato.

L'ufficiale punito con gli arresti di rigore è escluso da qualsiasi servizio, salvo che, per particolari esigenze, non venga diversamente stabilito; sconta la punizione nel proprio alloggio o, se imbarcato, nel proprio camerino. In quest'ultimo caso può essere autorizzato dal comandante a trascorrere qualche ora al giorno in altro posto della nave.

6. In circostanze eccezionali (gravità degli addebiti o altri motivi di opportunità), è data facoltà al comandante di corpo di ordinare che gli arresti di rigore siano scontati in locale appositamente designato e con le precauzioni che eventualmente siano ritenute necessarie.

7. Durante le esercitazioni, gli arresti di rigore vengono scontati, salvo le circostanze eccezionali di cui al par. 6, come arresti semplici.

87. (*Rimprovero solenne*). — Il rimprovero solenne è inflitto in forma esemplare per punire:

— abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri:

— mancanze lesive della dignità del grado;

— gravi mancanze alla disciplina o alle norme di contegno e di condotta privata;

— recidività reiterata nelle mancanze già punite con minori provvedimenti;

— sempre quando tali mancanze non diano luogo a sanzioni disciplinari di stato.

2. Il rimprovero solenne può essere inflitto:

a) dal Ministro per la Difesa;

— agli ufficiali generali o ammiragli in servizio e in congedo;

— agli ufficiali che si trovano in missione all'estero;

— agli ufficiali di qualsiasi grado, in servizio o in congedo, nei casi in cui giudichi opportuno avocare a sè la irrogazione della punizione;

b) dai Comandanti militari territoriali di Regione, Comandanti in capo di dipartimento militare marittimo (o comandanti militari marttimi autonomi), Comandanti di Regione aerea agli ufficiali superiori ed inferiori, in servizio o in congedo, che da essi dipendono per ragioni d'impiego o di residenza;

c) dai generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, dai comandanti in capo di forze navali, agli ufficiali superiori ed inferiori da loro dipendenti;

d) dai comandanti di G.U. o divisione navale autonoma, dislocata all'estero, agli ufficiali superiori e inferiori da loro dipendenti.

3. L'autorità che infligge il rimprovero solenne ne compila la motivazione.

All'ufficiale in servizio la motivazione viene comunicata dal comandante di corpo alla presenza di tutti gli ufficiali appartenenti al corpo, superiori in grado o più anziani del punito.

All'ufficiale in congedo la comunicazione viene fatta per iscritto da parte del comandante dell'ente da cui dipende disciplinarmente.

88. (*Sanzioni disciplinari di stato*). — Le sanzioni disciplinari di stato sono:

— la sospensione disciplinare dall'impiego per gli ufficiali in servizio permanente;

— la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per gli ufficiali delle categorie in congedo;

— la perdita del grado per rimozione.

Esse sono regolate dalla legge sullo stato degli ufficiali.

Capo III: Punizioni per i sottufficiali

89. (*Specie delle punizioni*). — 1. Le punizioni disciplinari per i marescialli (e gradi corrispondenti) sono:

a) *se in servizio*:

— il richiamo;
— il rimprovero;
— gli arresti semplici;
— gli arresti di rigore;
— il rimprovero solenne;
— le sanzioni disciplinari di stato;

b) *se in congedo*:

— il richiamo;
— il rimprovero;
— il rimprovero solenne;
— le sanzioni disciplinari di stato.

2. Le punizioni disciplinari per i sergenti maggiori e sergenti (e gradi corrispondenti) sono:

a) *se in servizio*:

— il richiamo;
— il rimprovero;
— la sala di punizione semplice;
— la sala di punizione di rigore;
— il rimprovero solenne;
— le sanzioni disciplinari di stato;

b) *se in congedo*:

— il richiamo;
— il rimprovero;
— il rimprovero solenne;
— le sanzioni disciplinari di stato;

90. (*Richiamo*). — Il richiamo punisce lievi mancanze o omissioni causate da disattenzione o da dimenticanza, o lievi irregolarità nella vita privata.

È verbale e può essere inflitto da qualsiasi superiore, senza obbligo di rapporto.

91. (*Rimprovero*). — 1. Il rimprovero punisce lievi negligenze in servizio o recidività in leggere mancanze.

È inflitto per iscritto.

2. Sulle navi il rimprovero è inflitto dal comandante in 2ª o ufficiale in 2ª, per delega del comandante.

92. (*Arresti*). — 1. Gli arresti sono inflitti per i motivi e nella forma previsti dai paragrafi 1 e 2 del precedente art. 86.

2. Gli arresti semplici possono avere la durata da 1 a 15 giorni; a bordo delle navi, da 1 a 10 giorni.

Gli arresti di rigore possono avere la durata da 1 a 10 giorni; a bordo delle navi da 1 a 7 giorni.

3. Gli arresti semplici possono essere sussidiari della punizione massima di rigore.

4. Gli arresti possono essere intimati ai marescialli (e gradi corrispondenti) soltanto dagli ufficiali.

5. Per i marescialli (e gradi corrispondenti) puniti di arresti valgono le disposizioni di cui ai par. 4, 5, 6 e 7, del citato art. 86.

93. (*Sala di punizione*). — 1. La sala di punizione semplice è inflitta per rilevanti negligenze in servizio, per trasgressioni ai regolamenti o agli ordini, per recidività in lievi mancanze.

Essa può avere la durata da 1 a 15 giorni; a bordo delle navi, da 1 a 10 giorni.

2. La sala di punizione di rigore viene inflitta per rilevanti trasgressioni ai regolamenti o agli ordini, per ricidività in mancanze già punite con la sala di punizione semplice, per contegno non conforme alla dignità del grado, per condotta privata irregolare.

Essa può avere la durata da 1 a 10 giorni; a bordo delle navi da 1 a 7 giorni.

3. La sala di punizione semplice può essere sussidiaria della punizione massima di rigore.

4. Al sottufficiale punito con la sala di punizione semplice o di rigore deve essere data visione del relativo provvedimento.

5. La sala di punizione può essere intimata da qualsiasi superiore ed è inflitta secondo le disposizioni dell'art. 82.

Sulle navi la sala di punizione è inflitta dal comandante in 2ª o ufficiale in 2ª, per delega del comandante.

6. Il sottufficiale cui è stata intimata la sala di punizone deve informare subito (per iscritto se non ha la possibilità di farlo a voce) il proprio superiore diretto.

Egli, in attesa delle decisioni dell'autorità cui compete infliggere la punizione, deve considerarsi alla sala di punizione semplice, salvo che non sia diversamente disposto, circa la continuazione degli incarichi di servizio, dal superiore che ha intimato la punizione.

7. Il sergente maggiore o sergente (e gradi corrispondenti) punito di sala di punizione semplice nelle ore libere dal servizio deve rimanere in apposito locale in caserma o a bordo, se imbarcato.

8. Il sergente maggiore o sergente (e gradi corrispondenti) punito con la sala di punizione di rigore sconta la punizione in apposito locale in caserma o a bordo, salvo che, per particolari esigenze di servizio, non venga diversamente stabilito.

Gli è concesso di uscire due volte al giorno per prendere aria, fuori della vista della truppa e sotto la sorveglianza di altro sottufficiale — più anziano — all'uopo comandato.

Non può conferire con altri, tranne che per ragioni di servizio. Non gli è consentito di fumare.

9. Le disposizioni di cui ai par. 6 e 7 del precedente art. 86 valgono anche per i sergenti maggiori ed i sergenti (e gradi corrispondenti).

94. (*Rimprovero solenne*). — 1. Il rimprovero solenne è inflitto ai sottufficiali in forma esemplare per gli stessi motivi previsti per gli ufficiali al par. 1 dell'art. 87.

2. Il rimprovero solenne può essere inflitto:

a) dal Ministro per la Difesa, ai sottufficiali di qualsiasi grado, in servizio o in congedo, nei casi in cui giudichi opportuno avocare a sè l'irrogazione della punizione;

b) dai Comandanti militari territoriali di regione, Comandanti in capo di dipartimento militare marittimo (o Comandanti militari marittimi autonomi), Comandanti di Regione aerea territoriale, ai sottufficiali in servizio da essi dipendenti per ragioni d'impiego, nei casi in cui giudichino opportuno avocare a sè l'irrogazione della punizione nonchè ai sottufficiali in congedo da essi dipendenti per ragioni di residenza;

c) dai comandanti di G.U., dai comandanti in capo di forze navali, ai sottufficiali dipendenti, nei casi in cui giudichino opportuno avocare a sè la sanzione della punizione;

d) dai comandanti di corpo, ai sottufficiali del corpo.

3. L'autorità che infligge il rimprovero solenne ne compila la motivazione.

Al sottufficiale in servizio la motivazione viene comunicata dal comandante di corpo alla presenza degli ufficiali e dei sottufficiali appartenenti al corpo stesso, superiori in grado o più anziani del punito.

Al sottufficiale in congedo la comunicazione viene fatta per iscritto da parte del comandante dell'ente da cui dipende disciplinarmente.

95. (*Sanzioni disciplinari di stato*) — Le sanzioni disciplinari di stato sono:

— la sospensione disciplinare dall'impiego, per i sottufficiali in servizio permanente;

— la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari per i sottufficiali in ferma volontaria o rafferma;

— la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado per i sottufficiali delle categorie in congedo;

— la perdita del grado per rimozione.

Esse sono regolate dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

Capo IV: Punizioni per i graduati e militari semplici

96. (*Specie delle punizioni*). — 1. Le punizioni disciplinari per i graduati di truppa sono:

— il richiamo;
— la consegna;
— la camera di punizione semplice;
— la camera di punizione di rigore;
— il rimprovero solenne;
— la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma (per i graduati aventi tali obblighi);
— la perdita del grado per retrocessione.

2. Le punizioni disciplinari per i militari semplici sono:

— il richiamo;

— la consegna;

— la camera di punizione semplice;

— la camera di punizione di rigore;

— la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma (per i militari semplici aventi tali obblighi);

— la retrocessione dalla classe (per i comuni di 1ª classe della Marina Militare).

97. (*Richiamo*). -- Il richiamo punisce lievi mancanze o omissioni causate da disattenzione o da dimenticanza, o lievi irregolarità nella vita privata.

È verbale, e può essere inflitto da qualsiasi superiore, senza obbligo di rapporto.

98. (*Consegna*). -- 1. La consegna è inflitta per lievi negligenze in servizio e per mancanze leggere.

Essa può avere la durata da 1 a 15 giorni; a bordo delle navi, da 1 a 5 turni.

2. La consegna può essere intimata da qualsiasi superiore. È inflitta secondo quanto prescritto dall'art. 82. È inflitta pure dal comandante di compagnia o reparto corrispondente (a bordo delle navi dal comandante in 2ª o ufficiale in 2ª).

La sanzione, con relativa motivazione, viene letta alla riunione generale o pubblicata nell'ambito della compagnia o reparto corrispondente.

3. Il graduato o militare semplice cui è stata intimata la consegna deve informare subito l'ufficiale di servizio ed il superiore dal quale direttamente dipende.

4. I graduati e militari semplici ai quali sia stata intimata e inflitta la consegna:

— partecipano regolarmente a tutte le attività del proprio reparto e ai turni di servizio;

— non fruiscono di libera uscita;

— nelle ore di libertà sono a disposizione dell'ufficiale di picchetto o di guardia per i servizi generali di pulizia o di fatica.

99. (*Camera di punizione*). — 1. La camera di punizione semplice è inflitta per rilevanti negligenze in servizio, per trasgressione ai regolamenti o agli ordini, per recidività in lievi mancanze, per infrazioin alla consegna.

Essa può avere la durata da 1 a 20 giorni; a bordo delle navi, da 1 a 10 giorni.

2. La camera di punizione di rigore è inflitta per rilevanti trasgressioni ai regolamenti o agli ordini, per ricidività in mancanze già punite con la camera di punizione semplice, per infrazione alla camera di punizione semplice, per contegno non conforme alla dignità dell'uniforme.

Essa può avere la durata da 1 a 10 giorni; a bordo delle navi, da 1 a 7 giorni.

3. La camera di punizione semplice può essere sussidiaria della punizione massima di rigore.

4. La camera di punizione può essere intimata da qualsiasi ufficiale e sottufficiale. Eguale facoltà è data al graduato di truppa, verso i suoi diretti dipendenti, qualora sia comandante di distaccamento o posto di servizio isolato. È inflitta secondo quanto prescritto dall'art. 82. Sulle navi è inflitta dal comandante in 2ª o ufficiale in 2ª, per delega del comandante.

La sanzione, con relativa motivazione, è pubblicata nell'ordine del giorno del reparto o letta alla riunione generale.

5. Il graduato o militare semplice cui è stata intimata la camera di punizione deve informare subito l'ufficiale di servizio e il superiore dal quale dipende direttamente.

Egli, in attesa della decisione dell'autorità cui compete infliggere la punizione, deve considerarsi alla camera di punizione semplice, salvo che non sia diversamente disposto, circa la continuazione degli incarichi di servizio, dal superiore che ha intimato la punizione.

6. I graduati e i militari semplici puniti di camera di punizione semplice:

a) continuano a disimpegnare tutti i loro incarichi di servizio;

b) quando liberi dal servizio, vengono rinchiusi in apposito locale (1), sorvegliati da una guardia fissa; sono a disposizione dell'ufficiale di picchetto o di guardia per i servizi generali di pulizia o di fatica;

c) quando sono rinchiusi nel locale di cui sopra, non possono conferire con altri, tranne che per motivi di servizio;

d) non dispongono di effetti letterecci; nella stagione fredda possono tenere il cappotto e le coperte;

e) prima di essere rinchiusi nell'apposito locale, devono essere perquisiti per accertare che non abbiano bevande, armi,. corde, cinghie e qualsiasi altro oggetto con cui possano arrecare danno a sè e agli altri, accendere fuoco, fumare, giocare, ecc.

7. I graduati e militari semplici puniti di camera di punizione di rigore:

a) non prestano, di massima, alcun servizio; sono chiamati a partecipare soltanto alle istruzioni più importanti;

b) scontano la punizione rinchiusi in apposito locale (1), sorvegliati da una guardia fissa; detto locale deve essere diverso da quello adibito a camera di punizione semplice;

c) sono condotti all'aperto sotto sorveglianza, due volte a giorno (un'ora per volta);

d) devono rimanere alle armi, oltre il congedamento della propria classe di leva, tanti giorni quanti sono quelli trascorsi complessivamente nella detta punizione durante gli ultimi tre mesi di servizio.

Si applicano ad essi, inoltre, le disposizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente par. 6, nonchè le limitazioni di carattere

(1) A bordo, quando non esista tale possibilità, il punito viene tenuto appartato in luogo adatto.

Esercito	Marina	Aeronautica	Corpo della Guardia di Finanza	Corpo delle Guardie di pubblica Sicurezza	Corpo degli agenti di custodia	Personale del servizio della assistenza spirituale	Personale della giustizia militare	Personale del sovrano mil. ordine di Malta	Personale della Croce Rossa Italiana
Gen. d'Armata	Amm. d'Armata	Gen. d'A.A.							
Gen. di C.d'A.	Amm. di Sq. e Gen. Ispett.	Gen. di S.A. e Gen. Ispett.				Ordinario Mil.	Procuratore Generale Militare		
Generale di Div. Tenente Gen.	Amm. di Div. Tenente Gen.	Gen. di D.A. e Tenente Gen.	Generale di Div.	Ten. Generale Ispettore			Sostituto Proc. Gen. o Consigl. Relatore del Tribunale Supremo Militare		
Gen. di Brigata e Magg. Gen.	Contrammir. e Magg. Gen.	Gen. di B.A. e Magg. Gen.	Gen. di Brigata	Magg. Generale Ispettore		Vicario Generale	Procuratore Militare	Gen. Direttore Capo del Pers.	Magg. Generale
Colonnello	Cap. di Vasc. e Colonnello	Colonnello	Colonnello	Colonnello			Vice Procurat. Mil. o Giudice Relatore Cancelliere Capo Militare	Colonnello	Colonnello
Ten. Colonnello	Cap. di Fregata e Ten. Col.	Ten. Colonnello	Ten. Colonnello	Ten. Colonnello		Ispettore	Sostituto Proc. Milit. o Giudice Istrut. di 1ª cl. Cancelliere Principale Mil.	Ten. Colonnello	Ten. Colonnello
Maggiore	Cap. di Corv. e Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	1° Cappellano Capo	Sostituto Proc. Milit. o Giudice Istrut. di 2ª cl. Primo Cancell. Militare	Maggiore	Maggiore
Capitano	Ten. di Vasc. e Capitano	Capitano	Capitano	Capitano	Capitano	Cappellano Capo	Sostituto Proc. Milit. o Giudice Istrut. di 3ª cl. Cancelliere Mil.	Capitano	Capitano
Tenente	S. Ten. di Vasc. e Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Cappellano addetto	Cancelliere Mil. aggiunto	Tenente	Tenente
Sottotenente	Guardiamarina e Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente		Vice Cancelliere militare	Sottotenente	Sottotenente
Aiutante di Battaglia (1)		Auitante di battaglia (1)	Aiutante di battaglia						
M.llo maggiore M.llo d'alloggio magg. dei CC.	Aspirante (2) Capo di 1ª cl.	M.llo di 1ª cl.	M.llo maggiore	M.llo di 1ª cl.	M.llo maggiore			M.llo maggiore	M.llo maggiore

Esercito	Marina	Aeronautica	Corpo della Guardia di Finanza	Corpo delle Guardie di pubblica Sicurezza	Corpo degli agenti di custodia	Personale del servizio della assistenza spirituale	Personale della giustizia militare	Personale del sovrano mil. ordine di Malta	Personale della Croce Rossa Italiana
M.llo capo M.llo d'alloggio capo dei CC.	Capo di 2ª cl.	M.llo di 2ª cl.	M.llo capo	M.llo di 3ª cl.	M.llo capo			M.llo capo	m.llo capo
M.llo ordinario M.llo d'alloggio ordinar. dei CC.	Capo di 3ª cl.	M.llo di 3ª cl.	M.llo ordinario	M.llo di 3ª cl.	M.llo ordinario			M.llo ordinario	M.llo ordinario
Sergente magg. Brigad. dei CC.	Secondo capo	Sergente magg.	Brigadiere	Brigadiere	Brigadiere			Sergente magg.	Sergente magg.
Sergente Vicebrigad. CC.	Sergente	Sergente	Vicebrigadiere	Vicebrigadiere	Vicebrigadiere			Sergente	Sergente
Caporalmaggiore Appuntato	Sottocapo	Primo aviere	Appuntato	Appuntato	Appuntato			Caporalmaggiore	Caporalmaggiore
Caporale Carabiniere		Aviere scelto	Finanziere	Guardia	Guardia			Caporale	Caporale
Soldato All. Carabiniere	Comune 1ª cl. Comune 2ª cl.	Aviere	All. Finanziere	Allievo Guardia	Allievo Guardia			Milite	Milite

(1) Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra.
(2) L'Aspirante corrisponde al maresciallo maggiore, al maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri, al capo di 1ª classe e al maresciallo di 1ª classe con precedenza su di essi.

amministrativo previste, per i puniti di camera di punizione di rigore, da ciascuna Forza armata.

8. I graduati e militari semplici in servizio di leva, trattenuti o richiamati, cui sia stata inflitta la camera di punizione di rigore per assenza arbitraria o per ritardo ingiustificato nella presentazione alle armi o nel rientro da un permesso o licenza, devono essere trattenuti alle armi, all'atto del congedamento o invio in licenza straordinaria illimitata in attesa di congedo della propria classe di leva, per un numero di giorni eguale a quello trascorso complessivamente in tale punizione durante l'intero periodo di servizio prestato alle armi.

9. I graduati puniti di camera di punizione devono essere tenuti possibilmente in locale diverso da quello dei militari semplici.

10. Gli elementi di cattiva condotta possono, a giudizio del comandante di corpo, essere rinchiusi in locale separato da quello degli altri puniti.

È opportuno che i giovani nuovi alla vita militare scontino la punizione in locale diverso da quello designato per gli altri militari.

In ogni caso occorre tener presente che l'isolamento di breve durata ha in genere maggiore efficacia punitiva della detenzione in comune di numerosi individui per un periodo più lungo.

11. Durante le esercitazioni o durante la navigazione, i puniti di camera di punizione ricevono, di massima, il trattamento dei puniti di consegna, ferme restando le limitazioni di carattere amministrativo di cui al precedente par. 7.

In casi particolari, il comandante di corpo può disporre che la punizione venga scontata subito, in locale adatto, oppure al rientro negli abituali alloggiamenti o in porto.

12. Nel caso in cui un militare trascenda negli atti in modo da determinare il pericolo di danni a persone o cose, l'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i presenti può ordinare che siano applicate temporanee misure coercitive di sicurezza, previo controllo sanitario, quando possibile.

100. (*Rimprovero solenne*). — 1. Il rimprovero solenne è inflitto in forma esemplare ai graduati che incorrano:

— in abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri;

— in gravi mancanze alla disciplina o alle norme di contegno o di condotta privata;

— in reiterata recidività in mancanze già punite con minori provvedimenti;

— in mancanze gravi di assenza arbitraria quando, pur sussistendo gli estremi del reato per allontanamento illecito, il comandante di corpo ritenga opportuno non fare richiesta di procedimento penale.

2. Il rimprovero solenne è inflitto dal comandante di corpo. La comunicazione è fatta dal comandante di battaglione o reparto corrispondente (sulle navi dal comandante in 2ª o ufficiale in 2ª, per delega del comandante), alla presenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa di grado superiore o uguale a quello del

punito, appartenenti alla compagnia (o reparto corrispondente) del punito stesso.

101. (*Cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma*). — La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma dei graduati e militari semplici aventi tali obblighi è regolata dalle apposite norme di legge.

102. (*Perdita del grado per retrocessione. Retrocessione dalla classe* (*per i comuni di 1ª classe della Marina Militare*)). — 1. La perdita del grado è regolata dalle apposite disposizioni di legge.

2. La retrocessione dalla classe è disposta a carico dei comuni di 1ª classe che:

— incorrano in recidività in gravi mancanze, quando si siano dimostrate inefficaci le minori sanzioni disciplinari;

— commettano mancanze lesive della dignità del grado e del decoro dell'uniforme.

La retrocessione dalla classe è ordinata dall'autorità cui è attribuita la facoltà di conferire la classe stessa.

Capo V: Disposizioni varie

103. (*Provvedimenti preventivi - Misure precauzionali*). — 1. Il comandante di corpo, in attesa che sia definita l'inchiesta disciplinare o notificato l'ordine di cattura a carico di un militare dipendente, può disporre che questi sia messo agli arresti o in sala di punizione o in camera di punizione, a seconda del grado rivestito. Il militare, però, non può essere tenuto in tale posizione per un periodo di tempo superiore al massimo della durata stabilita per le suddette punizioni, cumulando le punizioni di rigore con quelle semplici. Tale periodo va poi computato agli effetti della decorrenza della punizione disciplinare o della pena.

2. In circostanze eccezionali (gravità degli addebiti o seri motivi di opportunità), è data facoltà al comandante di corpo di adottare a carico del militare incolpato appropriate misure precauzionali.

104. (*Presentazione dei militari puniti*). — Tutti i militari, ultimata una punizione, devono essere presentati al superiore che l'ha inflitta, salvo che non ne siano espressamente dispensati.

Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.

105. (*Commutazione delle punizioni di rigore per particolari motivi*). — Le punizioni di rigore possono essere commutate in semplici quando lo richiedano particolari motivi di servizio o di opportunità.

La commutazione si riferisce solamente al modo di scontare la punizione.

106. (*Sospensione e condono delle punizioni*). 1. Il comandante di corpo o il comandante di grande unità o autorità superiore, in occasione di particolari ricorrenze o circostanze, hanno la facoltà di condonare collettivamente ai militari dipendenti le punizioni disciplinari in corso.

2. Il comandante di corpo, quando lo ritenga opportuno, può sospendere o condonare in tutto o in parte la punizione disciplinare inflitta a un militare dipendente. Deve però far comprendere al militare che l'atto di clemenza lo impegna moralmente ad evitare successive mancanze, che sarebbero ovviamente punite con maggiore severità.

3. Durante un'azione di guerra, le punizioni disciplinari inflitte a militari dei reparti impegnati vengono sospese per la durata dell'azione.

107. (*Trattenimento alle armi dei puniti*). — I militari che, alla data di cessazione dal servizio, debbano ancora scontare in tutto o in parte una punizione sono trattenuti alle armi fino a che non abbiano ultimato la punizione stessa.

108. (*Trasferimento dei militari puniti con rimprovero solenne*). I militari puniti col rimprovero solenne devono essere immediatamente trasferiti ad altro Corpo.

Finito di stampare nel dicembre 1974
per conto di **Giorgio Bertani Editore** ©
Lungadige Panvinio 37 - Verona
presso l'OTV Stocchiero - Vicenza

Copertina di Saturnino.

Dobbiamo confessare che questo libro ci è cresciuto tra le mani: il nucleo centrale nasce da un seminario svolto collettivamente con gli studenti della facoltà di Scienze Politiche di Torino sul tema « Storia, struttura e funzionamento dell'Esercito italiano », e dal proficuo incontro con l'esperienza svolta dal Centro Informazioni e Difesa contro la giustizia militare.
Infatti da una prima raccolta del materiale elaborato in queste sedi con finalità, ci teniamo a sottolinearlo, pratiche, siamo stati costretti ad ampliare il discorso.
E questo non tanto con finalità di completezza aristotelica, quanto per una necessità quasi sintattica di discorso.
Speriamo con ciò che non si sia perso lo scopo, o per lo meno l'utilizzazione di applicazione pratica del materiale raccolto ed elaborato. E quando parliamo di utilizzazione pratica ci riferiamo solo ed esclusivamente alla democratizzazione della vita di caserma e alle necessità di sistemazione della materia che hanno coloro i quali si impegnano in prima persona per questo obiettivo.
Tutto ciò apparirà forse troppo ambizioso, però vorremmo che questo libro non fosse una congerie più o meno raffazzonata di materiale storico-sociologico-giuridico, raccolta con finalità accademiche. Sappiamo che la lotta nasce dalla realtà delle contraddizioni dell'istituzione, noi ci limitiamo a sviluppare alcuni temi ed a raccogliere il frutto di alcune esperienze di analisi che speriamo possano valere come contributo « culturale » a chi lotta per la democrazia.
A questo punto ci rendiamo conto che a un critico malevolo questo scritto può sembrare in bilico tra l'enciclopedia e il manuale tecnico sull'esercito. E per di più, se lo leggerà tra sei mesi o un anno, gli potrà sembrare superato.
Questo è il problema che si presenta necessariamente quando ci si riferisce ad una realtà in movimento. Eppure ci sembra che valga la pena di trattare questa realtà proprio perché è in movimento, specie in questi ultimi tempi.
Abbiamo visto nascere, svilupparsi ed affermarsi la lotta di base nell'esercito.
Abbiamo visto la recrudescenza della repressione giudiziario-militare a livello ideologico.
Abbiamo saputo, in ritardo, del fallito golpe del 1970 di V. Borghese.
Abbiamo seguito con attenzione sui giornali della sinistra di classe la cronaca puntuale dell'allarme del gennaio 1974.
Di nuovo abbiamo patito le allarmanti notizie dell'agosto 1974. [...]

L. 3.700 (3.491)

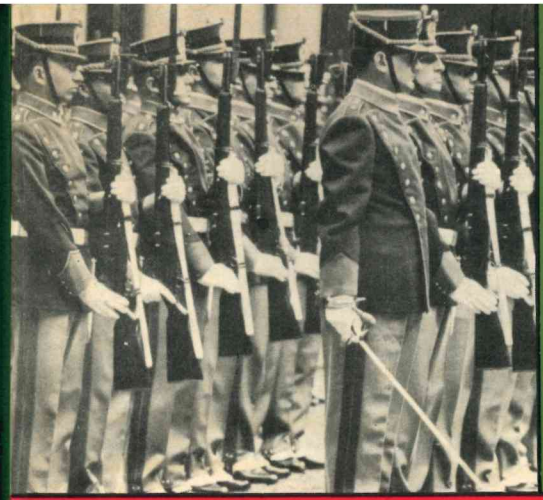

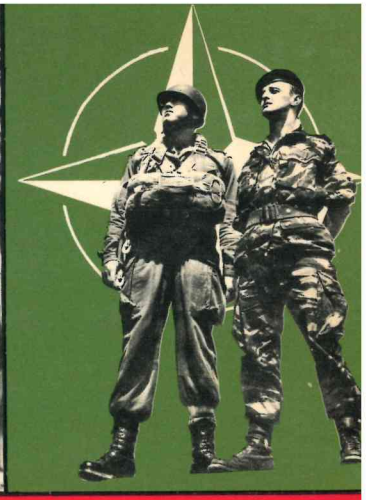

giulio massobrio

bianco rosso e grigioverde

struttura e ideologia delle forze armate italiane

con un saggio introduttivo di sandro canestrini
appendice: regolamento di disciplina militare

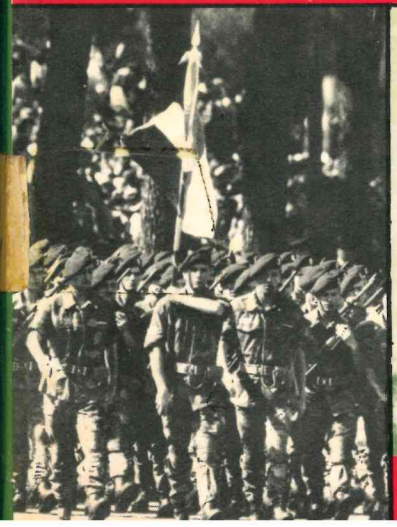

BERTANI EDITORE